

Apparato P.R.C.

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 bis

Anno 33° - Numero 30

REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Sabato, 14 Luglio 1979

SI PUBBLICA IL SABATO
ED IN VIA ECCEZIONALE
QUANDO OCCORRA

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, PALERMO - TELEFONI: 266.792 - 269.409

PREZZI, CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E NORME PER LE INSERZIONI NELLE PARTI SECONDA E TERZA IN ULTIMA PAGINA

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- DECRETO PRESIDENZIALE 5 aprile 1979, n. 164.
Approvazione del piano urbanistico comprensoriale n. 9 e delle relative norme di attuazione . . . pag. 449
- DECRETO 4 luglio 1979.
Ricostituzione della commissione interassessoriale per i problemi riguardanti l'attività delle Comunità Europee. . . pag. 473
- DECRETO 27 febbraio 1979.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale per gli interventi in agricoltura di Messina . . . pag. 474

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Condò. pag. 474
Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Sclafani Bagni. . . pag. 474
Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Cerda. . . pag. 474
Approvazione di una variante al programma di fabbricazione del comune di Trapani . . . pag. 475
Approvazione del piano particolareggiato del centro storico, zona A, del comune di Menfi . . . pag. 475
Approvazione di una variante al programma di fabbricazione del comune di Campofelice di Roccella. . . pag. 475

CONCORSI ED ESAMI

- Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi di formazione di tecnici per la fecondazione artificiale. . . pag. 475

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 novembre 1978.

LEGGI E DECRETI

- DECRETO PRESIDENZIALE 5 aprile 1979, n. 164.
Approvazione del piano urbanistico comprensoriale n. 9 e delle relative norme di attuazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti del Ministero dei lavori pubblici del 1° aprile 1968 e del 2 aprile 1968;
Vista la legge 25 novembre 1962, n. 1684, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1;
Vista la legge regionale 18 luglio 1968, n. 20;
Vista la legge regionale 30 luglio 1969, n. 28;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 241;
Vista la legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e 26 maggio 1973, n. 21;
Vista la legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Visto il D.P.R.S. n. 34/A del 14 marzo 1968;
Viste le deliberazioni dell'assemblea consortile n. 6 dell'11 luglio 1972, riscontrata legittima dalla commissione provinciale di controllo di Messina con decisione del 18 gennaio 1974 n. 1706/3106; n. 7 del 18 luglio 1972 riscontrata legittima dalla commissione provinciale di controllo di Messina con decisione del 18 gennaio 1974 n. 1707/3107; n. 8 del 31 luglio 1972 riscontrata legittima dalla commissione provinciale di controllo di Messina con decisione del 18 gennaio 1974 n. 1708/3106; n. 9 del 30 settembre 1972 riscontrata legittima dalla commissione provinciale di controllo di Messina con decisione del 18 gennaio 1974 n. 1706/3106; n. 1 del 10 aprile 1973 riscontrata legittima dalla commissione provinciale di controllo di Messina con decisione del 18 gennaio 1974 n. 1705/3105 con le quali il consorzio per il piano comprensoriale n. 9 ha adottato il relativo piano con le modifiche risultanti dalle cartografie allegate;

Visti gli atti ed elaborati del piano comprensoriale n. 9 costituiti come segue:

- 1) Tavola 1 - stato di fatto - scala 1 : 250.000;
- 2) Tavola 1.1 - stato di fatto - scala 1 : 100.000;
- 3) Tavola 2-2'A - stato di fatto - scala 1 : 10.000;
- 4) Tavola 2-2'B - stato di fatto - scala 1 : 10.000;
- 5) Tavola 2-2'C - stato di fatto - scala 1 : 10.000;
- 6) Tavola 2-2'D - stato di fatto - scala 1 : 10.000;
- 7) Tavola 2-2'E - stato di fatto - scala 1 : 10.000;
- 8) Tavola 2-2'F - stato di fatto - scala 1 : 10.000;
- 9) Tavola 2-2'G - stato di fatto - scala 1 : 10.000;
- 10) Tavola 2-2'H - stato di fatto - scala 1 : 10.000;
- 11) Tavola 2-2'I - stato di fatto - scala 1 : 10.000;
- 12) Tavola 2-2'L - stato di fatto - scala 1 : 10.000;
- 13) Tavola 2-2'M - stato di fatto - scala 1 : 10.000;
- 14) Tavola 2-2'N - stato di fatto - scala 1 : 10.000;
- 15) Tavola 2a - 1 - stato di fatto - comune di Castelbuono - scala 1 : 1.000;
- 16) Tavola 2a-2 - stato di fatto comune di Geraci Siculo - scala 1 : 1.000;
- 17) Tavola 2a-3 - stato di fatto comune di S. Mauro Castelverde - scala 1 : 1.000;
- 18) Tavola 2a-4 - stato di fatto comune di Capizzi - scala 1 : 1.000;
- 19) Tavola 2a-5 - stato di fatto comune di Caronia - scala 1 : 1.000;
- 20) Tavola 2a-5₁ - stato di fatto comune di Caronia - frazione di Caronia Marina - scala 1 : 1.000;
- 21) Tavola 2a-6 - stato di fatto comune di Castel di Lucio - scala 1 : 1.000;
- 22) Tavola 2a-7 - stato di fatto comune di Mistretta - scala 1 : 1.000;
- 23) Tavola 2a-8 - stato di fatto comune di Motta D'Afermo - scala 1 : 1.000;
- 24) Tavola 2a-9 - stato di fatto comune di Pettineo - scala 1 : 1.000;
- 25) Tavola 2a-10 - stato di fatto comune di Reitano - scala 1 : 1.000;
- 26) Tavola 2a-11 - stato di fatto comune di S. Stefano di Camastra - scala 1 : 1.000;
- 27) Tavola 2a-12 - stato di fatto comune di Tusa - scala 1 : 1.000;
- 28) Tavola 2a-12₁ - stato di fatto comune di Tusa - frazione Castel di Tusa - scala 1 : 1.000;
- 29) Tavola 2b-1 - stato di fatto comune di Castelbuono - scala 1 : 1.000;
- 30) Tavola 2b-2 - stato di fatto comune di Geraci Siculo - scala 1 : 1.000;
- 31) Tavola 2b-3 - stato di fatto comune di S. Mauro Castelverde - scala 1 : 1.000;
- 32) Tavola 2b-4 - stato di fatto comune di Capizzi - scala 1 : 1.000;
- 33) Tavola 2b-5 - stato di fatto comune di Caronia - scala 1 : 1.000;
- 34) Tavola 2b-5₁ - stato di fatto comune di Caronia - frazione Caronia Marina - scala 1 : 1.000;
- 35) Tavola 2b-6 - stato di fatto comune di Castel di Lucio - scala 1 : 1.000;
- 36) Tavola 2b-7 - stato di fatto comune di Mistretta - scala 1 : 1.000;
- 37) Tavola 2b-8 - stato di fatto comune di Motta D'Afermo - scala 1 : 1.000;
- 38) Tavola 2b-9 - stato di fatto comune di Pettineo - scala 1 : 1.000;
- 39) Tavola 2b-10 - stato di fatto comune di Reitano - scala 1 : 1.000;
- 40) Tavola 2b-11 - stato di fatto comune di S. Stefano Camastra - scala 1 : 1.000;
- 41) Tavola 2b-12 - stato di fatto comune di Tusa - scala 1 : 1.000;
- 42) Tavola 2b-12₁ - stato di fatto comune di Tusa - frazione Castel di di Tusa - scala 1 : 1.000;
- 43) Tavola A - indagini conoscitive - scala 1 : 50.000;
- 44) Tavola B - indagini conoscitive - scala 1 : 50.000;
- 45) Tavola C - indagini conoscitive - scala 1 : 50.000;
- 46) Tavola D - indagini conoscitive - scala 1 : 50.000;
- 47) Tavola E1 - indagini conoscitive - scala 1 : 50.000;
- 48) Tavola E2 - indagini conoscitive - scala 1 : 50.000;
- 49) Tavola F - indagini conoscitive - scala 1 : 50.000;
- 50) Tavola G - indagini conoscitive - scala 1 : 50.000;
- 51) Tavola H - indagini conoscitive - scala 1 : 50.000;
- 52) Tavola I - indagini conoscitive - scala 1 : 50.000;
- 53) Tavola L - indagini conoscitive - scala 1 : 50.000;
- 54) Tavola M - indagini conoscitive - scala 1 : 50.000;
- 55) Tavola N1 - indagini conoscitive - scala 1 : 50.000;
- 56) Tavola N2 - indagini conoscitive - scala 1 : 50.000;
- 57) Tavola O - indagini conoscitive - scala 1 : 50.000;
- 58) Tavola P - indagini conoscitive - scala 1 : 50.000;
- 59) Tavola Q - indagini conoscitive - scala 1 : 25.000;
- 60) Tavola R - indagini conoscitive - scala 1 : 100.000;
- 61) Relazione generale;
- 62) Schema di sviluppo socio-economico 1969-1985;
- 63) Relazione geologica;
- 64) Note sul clima e sull'idrologia;
- 65) Stato di fatto e linee di sviluppo agricolo;
- 66) Stato di fatto e linee di sviluppo turistico;
- 67) Tavola 3 - schema di piano - scala 1 : 100.000;
- 68) Tavola 4a - schema della viabilità e zonizzazione del territorio - scala 1 : 25.000;
- 69) Tavola 4b - schema della viabilità e zonizzazione del territorio - scala 1 : 25.000;
- 70) Tavola 4c - schema della viabilità e zonizzazione del territorio - scala 1 : 25.000;
- 71) Tavola 4d - schema della viabilità e zonizzazione del territorio - scala 1 : 25.000;
- 72) Tavola 5a - zonizzazione del territorio - scala 1 : 10.000;
- 73) Tavola 5b - zonizzazione del territorio - scala 1 : 10.000;
- 74) Tavola 5c - zonizzazione del territorio - scala 1 : 10.000;
- 75) Tavola 5d - zonizzazione del territorio - scala 1 : 10.000;
- 76) Tavola 5e - zonizzazione del territorio - scala 1 : 10.000;
- 77) Tavola 5f - zonizzazione del territorio - scala 1 : 10.000;
- 78) Tavola 5g - zonizzazione del territorio - scala 1 : 10.000;
- 79) Tavola 5h - zonizzazione del territorio - scala 1 : 10.000;
- 80) Tavola 5i - zonizzazione del territorio - scala 1 : 10.000;
- 81) Tavola 5l - zonizzazione del territorio - scala 1 : 10.000;
- 82) Tavola 5m - zonizzazione del territorio - scala 1 : 10.000;
- 83) Tavola 5n - zonizzazione del territorio - scala 1 : 10.000;
- 84) Tavola 5a-4 - comune di Capizzi - scala 1 : 2.000;
- 85) Comune di Capizzi - visualizzazione variante tavola 5a-4;

- 86) Tavola 5b-4 - comune di Capizzi - scala 1 : 2.000;
 87) Comune di Capizzi - visualizzazione variante tavola 5i;
 88) Tavola 5a5 - comune di Caronia - scala 1 : 2.000;
 89) Comune di Caronia - visualizzazione variante - tavola 5a5;
 90) Tavola 5a-5.1 - comune di Caronia - frazione Marina - scala 1 : 2.000;
 91) Comune di Caronia - frazione Marina - visualizzazione variante tavola 5a-5.1;
 92) Tavola 5b-5 - comune di Caronia - scala 1 : 2.000;
 93) Comune di Caronia - visualizzazione variante tavola 5b-5c;
 94) Comune di Caronia frazione Canneto - visualizzazione variante tavola 5h;
 95) Tavola 5a-1 - comune di Castelbuono - scala 1:2.000;
 96) Comune di Castelbuono - visualizzazione variante tavola 5a-1;
 97) Tavola 5b-1 - comune di Castelbuono - scala 1:2.000;
 98) Comune di Castelbuono - visualizzazione variante 5d scala 1 : 25.000;
 99) Tavola 5a-6 - comune di Castel di Lucio - scala 1 : 2.000;
 100) Tavola 5a-2 - comune di Geraci Siculo - scala 1 : 2.000;
 101) Comune di Geraci Siculo - visualizzazioni varianti tavola 5a-2;
 102) Comune di Geraci Siculo - visualizzazioni varianti tavola 5g;
 103) Tavola 5a-7 - comune di Mistretta - scala 1 : 2.000;
 104) Tavola 5b-7 - comune di Mistretta - scala 1 : 2.000;
 105) Comune di Mistretta - visualizzazioni varianti - tavola 5e-5h;
 106) Tavola 5a-8 - comune di Motta D'Affermo - scala 1 : 2.000;
 107) Motta D'Affermo - visualizzazioni varianti - tavola 5a-8;
 108) Motta D'Affermo - visualizzazioni varianti - tav. 5b;
 109) Motta D'Affermo - visualizzazioni varianti tav. 5e;
 110) Tavola 5a-9 - comune di Pettineo - scala 1 : 2.000;
 111) Tavola 5a-10 - comune di Reitano - scala 1 : 2.000;
 112) Comune di Reitano - visualizzazioni varianti - tavola 5a-10;
 113) Comune di Reitano frazione Villa Margi - visualizzazioni varianti - tavola 5b;
 114) Comune di Reitano - visualizzazioni varianti tavola 5e;
 115) Tavola 5a-3 comune di S. Mauro Castelverde - scala 1 : 2.000;
 116) Tavola 5a-3-1 comune di S. Mauro Castelverde - scala 1 : 2.000;
 117) Tavola 5a-11 comune di S. Stefano di Camastra - scala 1 : 2.000;
 118) Tavola 5b-11 comune di S. Stefano di Camastra - scala 1 : 2.000;
 119) Comune di S. Stefano di Camastra - visualizzazioni varianti tavola 5b-5a 11;
 120) Tavola 5a-12 - comune di Tusa - scala 1 : 2.000;
 121) Comune di Tusa - visualizzazioni varianti tavola 5a-12;
 122) Tavola 5a-12-1 - comune di Tusa - frazione Castel di Tusa - scala 1 : 2.000;
 123) Comune di Tusa - frazione Castel di Tusa - visualizzazioni varianti tavola 5a-12-1;
 124) Tavola 5a-12-2 - comune di Tusa frazione Milianni scala 1 : 2.000;
- 125) Comune di Tusa - frazione Milianni - visualizzazioni varianti - tavola 5a-12-2;
 126) Tavola 5b-12 - comune di Tusa - scala 1 : 2.000;
 127) Tavola 5b-12-1 - comune di Tusa - frazione di Castel di Tusa - scala 1 : 2.000;
 128) Comune di Tusa - visualizzazioni varianti - tavola 5a-b;
 129) Comune di Tusa - visualizzazioni varianti tavola 5e;
 130) Norme di attuazione;
 131) *legenda* scala 1 : 2.000;

Premesso che:

1) il contenuto del piano è conforme ai dettami dell'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1;

2) che il piano è stato illustrato in apposite conferenze di servizio indette dall'Assessorato regionale sviluppo economico a norma dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 28;

3) che il piano in conformità al disposto dell'art. 4 della precitata legge n. 1 del 3 febbraio 1968 è stato pubblicato a cura delle singole amministrazioni comunali interessate per 15 giorni consecutivi come risulta dalle apposite certificazioni;

4) che sono state presentate da parte di enti e privati n. 102 osservazioni, delle quali 90 entro i termini di legge, n. 3 fuori detti termini, e n. 9 direttamente all'Assessorato regionale sviluppo economico ovvero al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;

5) che in sede di adozione il Consorzio ha introdotto delle modifiche ed integrazioni visualizzate su apposite tavole per la necessaria pubblicazione, ma non riportate sulla cartografia di piano;

Visto il voto n. 61494 espresso dal comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo nella seduta del 24 febbraio 1976 sul piano comprensoriale n. 9, comprendente i comuni di Capizzi, Caronia, Castelbuono, Castel di Lucio, Geraci Siculo, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, San Mauro Castelverde, S. Stefano di Camastra e Tusa, con il quale detto Consesso ha ritenuto il piano adottato dal Consorzio meritevole di approvazione con introduzione di alcune modifiche, prescrizioni, stralci e raccomandazioni, che qui di seguito si riportano:

I) per quanto riguarda le ipotesi di sviluppo economico su cui il piano è basato ha rilevato:

a) ritenere valide le ipotesi di sviluppo per il settore agricolo atteso che in sede di redazione del progetto si è tenuto conto dei piani zionali dell'ESA che prevedono l'aumento della produttività mediante la trasformazione di culture estensive ed irrigue;

b) ritenere accettabili le ipotesi per il settore industriale ed artigianale per le quali le linee di intervento per lo sviluppo del comprensorio contemplan localizzazioni preferenziali di attività industriale in due aree abbastanza estese (valle di Tusa e di Pollina e litorale di Caronia);

c) ritenere valide le ipotesi di piano relative al settore turistico;

d) condividere in linea di massima le scelte di piano relativamente al settore terziario;

II) per quanto riguarda l'assetto urbanistico generale del territorio consortile ha rilevato:

a) che la grande viabilità è nel complesso idonea ed assicura il collegamento rapido dei comuni del comprensorio tra loro e con la viabilità autostradale costiera ed extra comprensoriale;

b) che l'organizzazione del territorio nelle sue linee generali di impostazione è idonea a risolvere il problema di squilibrio territoriale esistente;

III) per quanto riguarda il dimensionamento urbanistico del territorio consortile ha rilevato l'attendibilità delle ipotesi demografiche di sviluppo indicate nella relazione dai progettisti disattendendo le modifiche introdotte dal Consorzio in sede di adozione del piano in quanto lo stesso non risulterebbe più correlato alla situazione demografica attuale, essendo stati previsti insediamenti residenziali e stagionali-turistici che superano di gran lunga le necessità dei residenti previsti nel territorio consortile;

IV) per quanto attiene alle previsioni inerenti ai porti turistici ha ritenuto accettabile sotto il profilo urbanistico le previsioni di piano subordinatamente però ad accordi da prendersi con l'Ufficio del Genio civile per le opere marittime in relazione alla loro esatta ubicazione nonché alla loro strutturazione;

V) in ordine allo schema di regolamento edilizio nonché alle norme di attuazione predisposte dai progettisti, il predetto Consesso con il voto sopraccitato, mentre rinvia al competente servizio tecnico urbanistico dell'Assessorato regionale sviluppo economico l'esame delle norme di regolamento edilizio di cui i Comuni consortili dovranno dotarsi, per quanto attiene alle norme di attuazione modificate ed introdotte *ex-novo* con la citata delibera n. 1 del 10 aprile 1973, è del parere che:

a) gli articoli 56 - 57 - 59 - 62 bis - 77 - 78 - 80 bis sono da ritenersi accettabili perchè integrano la normativa stabilita dai progettisti, con le disposizioni contenute nella legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 modificata con successiva legge 26 maggio 1973, n. 21 con la precisazione per quanto riguarda l'art. 80 bis che il lotto minimo edificabile è di mq. 10.000 ed il volume massimo di ogni singola costruzione deve essere rettificato da mc. 6 a mc. 50;

b) gli articoli 58, 62 ter - 64 - 65 - 66 - 67 bis - 72 - 74 bis - 74 ter - 76 bis - 79 - 80 ter - 85 bis - 85 ter - 85 quater non si ritengono accettabili perchè alterano l'equilibrio dimensionale del piano;

VI) che per quanto riguarda le previsioni urbanistiche relative ai singoli territori comunali e alla zonizzazione del territorio rappresentata dai progettisti nelle n. 12 tavole in scala 1 : 10.000 (e cioè dalla tav. 5a alla tavola 5n) si rileva, come detto nei precedenti considerando, che il Consorzio ha adottato delle modifiche, visualizzandole in apposite tavole.

Su tali modifiche appresso descritte si propone quanto segue:

A) *Modifiche alla tav. 5a-4*, relative al centro abitato di Capizzi:

— il Consorzio propone 17 modifiche consistenti in una zonizzazione sostanzialmente diversa da quella originaria, sovvertendo in tal modo tutte le previsioni

progettuali (contestazione del « centro storico », della « zona panoramica », delle « zone di espansione »).

Poichè le 17 modifiche interessano l'intero centro abitato, non si ritiene opportuno descriverle e si rimanda pertanto alla lettura della tavola di visualizzazione.

Per quanto sopra questo Consesso è del parere che tali modifiche non sono accettabili e pertanto siano da ripristinare le previsioni dell'originario piano;

B) *Modifica alla tavola 5i*, relativa al territorio comunale di Capizzi, consistente:

— nel cambio di destinazione di una vasta area sita a Portella del Contrasto, all'interno del Parco Naturalistico previsto dai progettisti, da « area forestale E3 » a « zona ET3 ».

In merito questo Consesso è dell'avviso che — come previsto dall'art. 92 delle N.A. del piano in esame — debbano essere vietate nuove costruzioni edilizie all'interno del Parco fino allo studio ed all'adozione dell'apposito piano particolareggiato dei parchi dei Nebrodi e delle Madonie in corso di istituzione a livello regionale e pertanto la modifica è da respingere e sono da ripristinare le previsioni originarie del piano;

C) *Modifiche alla tav. 5a-5*, relativa al centro abitato di Caronia:

— anche per questo centro abitato il Consorzio propone 17 modifiche consistenti principalmente nella classificazione del « centro storico » (A1) in zone omogenee B1 e A2, nella introduzione ai margini dell'attuale centro abitato di zone di espansione C1, C2, C3 e CD, mentre apporta piccole modifiche nella zona di espansione prevista dai progettisti.

— Quanto sopra si evince, sia dalla tavola di piano (ove sono riportati i numeri indicatori delle modifiche) sia dalla tavola della visualizzazione delle modifiche stesse.

In merito questo Consesso è del parere che tali modifiche non siano in genere da accettare (in quanto non solo alterano l'equilibrio del Piano ma non tengono conto delle condizioni orografiche dei luoghi) tranne che per la modifica n. 16 che si ritiene meritevole di accoglimento trattandosi di una attrezzatura d'interesse generale.

Al posto delle modifiche respinte vengono ripristinate le previsioni del piano originario;

D) *Modifiche alle tav. 5b e 5c*, relative al territorio di Caronia e frazione Canneto riguardanti:

1) una delimitazione di zone omogenee edificate e di espansione per la frazione Canneto, con l'istituzione di zone B2, C2, V2, V3, nonché l'inclusione di una fascia E6 (Df = 0,10 mc/mq) a cavallo del torrente Canneto in luogo delle previste zone CS di residenza stagionali;

2) declassificazione di una delle zone CS in area agricola E;

3) la trasformazione della fascia costiera a valle ed a monte della ferrovia da zona ET2 (preferenziali per attrezzature turistiche balneari) a zona CS2;

4) declassificazione da zona CS1 a zona E;

5) trasformazione da zona ET2 a zona ED (preferenziale per industrie);

6) l'istituzione di una piccola zona industriale;

7) trasformazione di una zona ET1 (preferenziali per attrezzature turistiche ricettive) in zona CS3 di nuova istituzione (vedi del. n. 9) con densità fondiaria 0,35 mc/mq a destinazione alberghiera;

8) e 9) trasformazione di una fascia di area agricola irrigua in zona di nuova istituzione E6 con Df = 0,10 mc/mq;

10) l'istituzione di una piccola zona industriale;

11) trasformazione della stretta fascia costiera a valle della ferrovia da zona E2 a zona E6 (Df = 0,10 mc/mq);

12) trasformazione della fascia ad Est del torrente Caronia da zona agricola E1 a E6;

13) e 14) l'impianto di una nuova zona di espansione C3 (Df = 1,20 mc/mq) a settentrione dell'abitato di Caronia.

In merito a tali modifiche questo Consesso propone di accettarle, con l'esclusione di quelle ai nn. 3, 7, 8, 9, 11, 12 che sovvertono l'impostazione urbanistica del piano, ferma restando per queste ultime le previsioni dell'originario piano;

E) *Modifiche alla tav. 5a-5.1*, relative al centro abitato di Caronia Marina:

— il Consorzio propone ben 28 modifiche consistenti principalmente nell'aumento dei valori dei parametri edilizi per le zone a classificazione residenziale (B e C in genere), nell'intasamento delle residue aree già destinate a « zona di rispetto, nell'occupazione del litorale lato Est (da « zona di rispetto » a « zona CS2 »), nello spostamento di attrezzature pubbliche nonché nella declassificazione di una vasta area ai margini del torrente Caronia, ad Ovest dell'abitato (da « zona ET3 » a « zona ET4 »).

Il Consorzio inoltre segnala che nell'ambito della suddetta area esiste di già il nuovo cimitero.

Questo consesso propone:

a) di accogliere la modifica n. 2 poichè trattasi di una nuova attrezzatura di interesse pubblico non riportata nella cartografia; la modifica n. 5 poichè riguarda un'area già urbanizzata e classificata C1 nel programma di fabbricazione; la modifica n. 6 poichè nella zona da essa interessata sono già in corso insediamenti produttivi;

b) di respingere tutte le altre poichè sovvertono in senso peggiorativo le previsioni del piano originario; ovviamente al loro posto si intendono ripristinate le originarie previsioni di piano;

F) *Modifiche alle tav. 5d e 5g (scala 1:25.000)* relative al territorio del comune di Castelbuono consistenti:

1) nella trasformazione delle zone CS1 previste nella località Mandrazzi - Barraca - Scondito - S. Guglielmo - S. Ippolito, etc., in zona B4 (zona di nuova istituzione: vedi delibera n. 1 del 10 aprile 1973: zona di saturazione per singoli lotti con Df = 0,35 mc/mq.; Hmax = 8 mt. e lotto minimo = 2.000 mq.);

2) nel cambio di destinazione dell'area compresa tra la strada provinciale Castelbuono - Isnello, la SS. 186 e la strada provinciale S. Guglielmo - Liccia e S. Guglielmo - passo Scuro da « verde agricolo » e CS1 c/da Comune) a « zona CS3 » (zona di nuova istituzione: vedi delibera n. 1 del 10 aprile 1973: « zona resi-

denziale montana o marina » con Df = 0,35 mc/mq e lotto minimo = 2.000 mq.);

3) nel cambio di destinazione dell'area compresa tra la strada provinciale S. Guglielmo - Fosso Scuro - Liccia ed il bosco Comunale da « verde agricolo » a « zona CS4 » « zona di nuova istituzione: vedi delibera n. 1 del 10 aprile 1973, zona residenziale montana o marina » con Df = 0,25 mc/mq e lotto minimo = 3.000 mq);

4) nel cambio di destinazione dell'area occupata dal bosco comunale da « zona E3 » a « zona E5 » (zona di nuova istituzione: vedi delibera n. 1 del 10 aprile 1973: « verde boschivo in interesse paesaggistico » con Df = 0,005 mc/mq.; dico zero virgola zero zero cinque metri cubi per metro quadrato);

5) nel cambio di destinazione di una estesissima area sita a Nord dell'abitato da « verde agricolo » a « zona C5 » (zona di nuova istituzione: vedi delibera n. 1 del 10 aprile 1973 Df = 0,10 mc/mq.);

6) nel cambio di destinazione di un'area sita in contrada S. Anastasia da « zona A1 » a « zona ET6 » (zona di nuova istituzione: vedi delibera n. 1 del 10 aprile 1973);

7) nel cambio di destinazione di tre aree site nell'interno del bosco comunale da « zona E3 » a « zona ET5 » (zona di nuova istituzione: vedi delibera n. 1 del 10 aprile 1973; « zona per attrezzature turistiche ricettive »).

In merito questo Consesso è del parere che tali modifiche riguardano quasi l'intero territorio comunale, sono in genere tali da sovvertire la logica urbanistica posta a base delle previsioni originarie, per cui si propone di disattenderle e di ripristinare l'organizzazione del piano originario tranne che per la modifica n. 1 in quanto le località interessate costituiscono la naturale zona di villini di Castelbuono;

G) *Modifiche alla tav. 5a-1* relative al centro abitato di Castelbuono riguardante:

1 - nel cambio di destinazione di un'area sita in contrada Madonna del Palmento, ai margini della S.P. Castelbuono - Isnello, da « zona «CD» » a « zona C1 » (zona variata con la delibera n. 1 del 10 aprile 1973 con Df = 4,5 mc/mq.), estendendola fino alla strada comunale « Santuzza »;

2 - nell'ampliamento della « zona VI » sita a monte della strada comunale Santuzza;

3 - nella trasformazione della « zona B2 » a valle della strada Castelbuono - Isnello in « zona B3 »;

4 - nella soppressione della « zona CD » sita in contrada Ponte Secco, trasformandola in « zona CS3 » (zona di nuova istituzione: vedi delibera n. 1 del 10 aprile 1973: « zona residenziale montana con Df = 0,35 mc/mq; L.min = 2.000 mq.);

5 - nel ridimensionamento della « zona C2 » sita in contrada S. Croce - S. Ippolito, a favore della « zona CS3 » (vedi sopra);

6 - nella soppressione della « zona C1 » sita ai margini della S.P. Castelbuono - S. Guglielmo, trasformandola in « zona CS3 »;

7 - nel cambio di destinazione della « zona B3 » prevista nel nuovo rione S.Croce, in « zona B2 »;

8 - nel cambio di destinazione dell'area destinata a giochi per bambini, sita ai margini della strada S.

Croce, destinandola a « zona C1 » di cui alla delibera n. 1 del 10 aprile 1973;

9 - nell'ampliamento della zona per attrezzature ubicata in contrada S. Croce - Scifo;

10 - nella trasformazione di parte « zona C1 » di progetto, sita in contrada Ponte Secco - Serbatoio in « zona B2 »;

11 - nel cambio di destinazione di un'area - già occupata in parte da costruzioni da tempo esistenti - da « zona per attrezzature scolastiche » a « zona B2 »;

12 - nel cambio di classifica di tre parti della « zona A1 » in « zona A2 »;

13 - nella soppressione di due aree destinate a posteggio nel rione S. Leonardo, trasformandole in « zona A2 »;

14 - nel cambio di destinazione di un'area sita ai margini della SS. 286 presso la centrale elettrica, da « attrezzatura scolastica » in « zona E1 »;

15 - le previsioni urbanistiche site ad Est dell'abitato sono state variate trasladando verso valle tutte le previsioni stesse;

16 - la parte a Nord dell'abitato, ai margini del campo sportivo, è stata diversamente strutturata con trasformazione delle zone B2 a zona B3, così pure una parte dell'area prevista a zona sportiva è stata trasformata a « zona V1 »;

17 - l'area interclusa sita in zona A1 (trasformata in A2) destinata a zona per gioco dei bambini è stata variata in « zona E1 ».

In merito a tutte le modifiche proposte in questo Consesso è del parere che esse siano in genere da accogliere ad eccezione di queste indicate ai precedenti numeri 14, 15, 16 e 17 in luogo delle quali sono da ripristinare le previsioni del piano originario;

H) *Modifica alla tav. 5a-2*, relativa al centro abitato di Geraci Siculo riguardanti:

1 - il cambio di destinazione di una zona B1 del centro stesso a « zona B2 »;

2 - l'istituzione di una zona artigianale D1 ad Ovest dell'abitato;

3 - il cambio di destinazione di un'area sita ai margini settentrionali dell'abitato da « zona C2 » a zona V1 » (attrezzature scolastiche);

4 - il cambio di destinazione di un'area prossima alla precedente, da « zona V2 » a « zona V1 »;

5 - il cambio di destinazione di una vasta area adiacente al Convento di S. Antonio da « zona V3 » (parco giochi e sport) a « zona C1 » (residenziale con Df = 4,5 mc/mq.);

6 - l'istituzione di una vasta zona industriale B2, sita a monte della precedente, in luogo della prevista zona di « verde agricolo ».

In merito alle proposte modifiche questo Consesso è del parere che siano da accogliere quelle riportanti i numeri 1, 3 e 4; siano da accettare limitatamente alle effettive esigenze comunali le modifiche n. 2 e 6 e che sia accettabile la modifica n. 5 a condizione però che l'estensione della zona sia riportata a quella prevista come C2 ed adesso destinata a V1 rimanendo il resto alla destinazione originaria;

I) *Modifiche alla tav. 5g*, relative al territorio comunale di Geraci Siculo, consistenti:

1 - nella trasformazione di una zona sita a Nord dell'abitato in contrada Bosco Saglieri estesa centinaia di ettari, da « zona di verde agricolo e boschivo » a « zona residenziale C3 »;

2 - nel cambio di destinazione di un'area sita immediatamente a Nord dell'abitato da « zona agricola » a « zona CD »;

3 - nel cambio di destinazione di un'area contigua alla precedente, da « verde agricolo » a « zona CS3 » (zona di nuova istituzione: vedi delibera n. 1 del 10 aprile 1973: residenza stagionale montana con Df = 0,35 mc/mq.);

4 - nel cambio di destinazione di una vasta area sita a Sud di Piano Fiducia, da « zona agricola » a « zona ET3 »;

5 - nel cambio di destinazione di un'area sita a Sud dell'abitato, da « verde agricolo » a « zona C1 », come variata in sede di delibera n. 1 del 10 aprile 1973;

6 - nel cambio di destinazione di un'area contigua alla precedente, da « verde agricolo » a « zona V3 ».

In merito questo Consesso è del parere di accogliere soltanto la sesta modifica proposta perchè a destinazione di interesse generale, mentre ritiene che siano da respingere tutte le altre (a causa della enorme vastità delle previsioni stesse la cui attuazione sovvertirebbe l'impostazione del piano originario) e da ripristinare pertanto in loro vece le previsioni del piano originario;

L) *Modifiche alle tav. 5e e 5h*, relative al territorio comunale di Mistretta, consistenti:

1 - nel cambio di destinazione di una vasta area sita in prossimità della contrada Pomiere da « zona E » e « zona E5 » a « zona CS1 »;

2 - nel cambio di destinazione di un'area non individuabile nella cartografia da « zona E » e « zona CS1 » a « zona CS3 ».

In merito questo Consesso ritiene accettabile la prima modifica, mentre è del parere di respingere la seconda non essendo stata individuata la sua ubicazione ripristinando in sua vece la previsione del piano originario;

M) *Modifiche alla tav. 5e*, relative al territorio del comune di Motta D'Affermo consistenti:

1 - nella previsione di una vasta zona CS3 al posto della prevista E-E3;

2 - nel cambio di destinazione da zona E a zona V3 verde attrezzato a parco, giochi e sport);

3 - nel cambio di destinazione da zona agricola a zona CS1 (residenziale montana);

4 - nel cambio di destinazione da zona E-E3 a zona C1 (espansione con Df = 3 mc/mq.) di una vasta area sita a Nord dell'attuale abitato, oltre l'attuale cimitero.

In merito si è del parere che possono ritenersi meritevoli di accoglimento le modifiche n. 2 e n. 3 in quanto non disturbano l'assetto urbanistico della zona, mentre le modifiche n. 1 e n. 4 sono da respingere perchè deformano il piano ampliando in modo abnorme le zone destinate all'espansione e sono pertanto da ripristinare in loro vece le previsioni del piano originario;

N) *Modifiche alla tav. 5a-8*, relative al centro abitato di Motta d'Affermo, consistenti:

1 - nella riduzione del raggio dell'area di rispetto cimiteriale da n. 200 a n. 100;

2 - nel cambio di classifica di una zona a Nord dell'abitato da «zona K4» (di interesse paesistico ed archeologico) a «zona C1» con la nuova normativa di cui alla delibera n. 1 del 10 aprile 1973;

3 - nel cambio di destinazione di parte del «centro storico» da «zona A2» a «zona A1»;

4 - nella classificazione della residua parte del «centro storico» (A2) e delle adiacenti zone B3 in «zona B1»;

5 - nella trasformazione della fascia panoramica a Sud dell'abitato da «zona E4» a «zona C2» con la nuova normativa di cui alla suddetta delibera;

6 - nella trasformazione della parte Ovest dell'area V3 per parco gioco e sport a Sud dell'abitato e della fascia di rispetto conglobando due zone C2 site in prossimità alla suddetta area V3 in «zona C2» sempre con la nuova normativa di cui alla delibera n. 1/73;

7 - nella soppressione della restante zona V3 (parco gioco e sport) di cui alla precedente modifica.

In merito questo Consesso è del parere che tutte le modifiche proposte sovvertono l'impostazione del piano e pertanto sono da respingere, ripristinando in loro vece le previsioni del piano originario;

O) *Modifiche alla tav. 5b*, relative al territorio del comune di Motta d'Affermo (fascia costiera e frazione Torremuzza) riguardanti:

1 - il cambio di destinazione da CS1 (residenza stagionale montana e marina) ed E3 (area forestale e da rimboscire) a CS3 (di nuova istituzione con delibera n. 1 del 10 aprile 1973 e cioè residenziale montana o marina con $Df = 0,35$ mc/mq.);

2 - il cambio di destinazione da CS2 (residenziale marina) a C1 (zona residenziale con $Df = 3$ mc/mq.);

3 - l'impianto di una zona ET4 (di nuova istituzione con delibera n. 1 del 10 aprile 1973 zona residenziale turistico-alberghiera, ma con diversa normativa con $Df = 1$ mc/mq. e $H_{max} = 14,50$ at.).

In merito questo Consesso è del parere che tali modifiche — riguardano zone fortemente ampie sia per estensione sia per cubature — sono tali da squilibrare le previsioni del piano originario, per cui si propone di disattendere le modifiche stesse e di ripristinare le previsioni del piano originario;

P) *Che il comune di Pettineo*, con nota n. 3228 del 18 dicembre 1975, ha fatto pervenire direttamente al Provveditorato alle opere pubbliche n. 2 copie delle visualizzazioni (di modifiche) nonchè n. 2 copie del programma di fabbricazione rielaborato ed aggiornato secondo il parere della sezione urbanistica n. »175 dell'11 ottobre 1971 e della legge regionale 31 marzo 1972 n. 19, chiarendo che i due elaborati menzionati coincidono perfettamente tra di loro, e ciò al fine « di operare secondo legge e in armonia con quanto voluto dall'amministrazione comunale ». Tali elaborati sono stati pubblicati dal 7 gennaio 1974 al 21 gennaio 1974 dal predetto Comune.

In buona sostanza, il comune di Pettineo, propone l'accoglimento delle previsioni del programma di fabbricazione adottato al posto delle previsioni di piano comprensoriale.

In merito questo Consesso rileva, in linea preliminare, che il programma di fabbricazione è uno strumento transitorio per i Comuni terremotati e che non affronta con il dovuto approfondimento i problemi della pianificazione, cosa che invece è demandata al piano regolatore generale o al piano comprensoriale. Conseguentemente la richiesta del Comune non può essere accettata e quindi si conferma la validità del piano comprensoriale;

Q) *Modifica alla tav. 5e*, relativa al territorio del comune di Reitano, consistente:

— nell'individuazione di una vasta area classificata ET4 (zona di nuova istituzione; vedi delibera n. 1 del 10 aprile 1973: area a vocazione ricettiva mista con $Df = 1$ mc/mq ed $H_{max} = 14,50$ mt.) al posto del previsto verde agricolo.

In merito questo Consesso, ritenendo la zona incompatibile con le esigenze del territorio, propone di disattendere la modifica e di ripristinare le previsioni del piano originario;

R) *Modifiche alla tav. 5b*, relative al territorio del comune di Reitano frazione Villasargi riguardanti:

1 - una diversa destinazione urbanistica di detta località che originariamente era stata indicata come zona ET3 (preferenziale per attrezzature turistiche ricettive miste, residenziali e alberghiere, previa adozione di piano particolareggiato o piano di lottizzazione).

La modifica consiste:

a) nella individuazione di zone omogenee intorno al nucleo abitato a valle della ferrovia;

b) nell'istituzione di una fascia a destinazione industriale E2 ad Ovest nell'abitato;

c) nell'impianto di zona CS3 e zone C2 a monte della ferrovia;

d) nell'impianto di una vasta zona artigianale D1 a confine con il torrente S. Stefano.

In merito a tali modifiche questo Consesso è del parere che siano tutte da respingere ad eccezione della zona L2 la quale deve però essere separata da almeno 100 metri di zona a verde agricolo verso la zona ET3 e si propone di ripristinare le previsioni del piano originario in luogo delle modifiche disattese;

S) *Modifiche alla tav. 5a-10*, relative al centro abitato di Reitano:

— il Consorzio propone 11 varianti consistenti principalmente:

a) in una diversa sistemazione urbanistica della parte alta a Nor-ovest dell'abitato con la creazione di nuove strade, di un campo sportivo e di zone di espansione C1;

b) nella declassificazione di tutto il «centro storico» da «zona A2» a «zona B1»;

c) nella eliminazione delle zone C2, C3 e C4 previste dai progettisti a Sud dell'abitato;

d) nel cambio di destinazione dell'area sita a Sud-Est dell'abitato da «zona V3» (campo sportivo) a «zona C3» con la nuova normativa di cui alla delibera n. 1/73.

In merito questo Consesso è del parere di respingere tutte le modifiche apportate dal Consorzio poichè sovvertono totalmente le previsioni del Piano. Tuttavia per

dare al Comune la possibilità di attuare il campo sportivo a N-W dell'abitato, anziché a S-E dello stesso, e considerato che la soluzione proposta dal Comune stesso non si ritiene urbanisticamente accettabile, si propone lo stralcio della zona così come segnata in rosso nella planimetria di progetto (tav. 5a-10), affinché venga approntato a cura del Consorzio un nuovo studio che contemperi le necessità residenziali e dell'attrezzatura sportiva e della relativa viabilità.

Nelle more di tale studio l'attività edificatoria potrà essere consentita nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,01 mc/mq. (zero virgola zero uno). L'attrezzatura sportiva prevista a S-E dell'abitato viene classificata come zona V3;

T) *Modifiche relative alle tavole 5b e 5a-11* relative al centro abitato di S. Stefano di Camastra:

— le modifiche n. 1 e 2 si riferiscono alla tavola 5b (in scala 1:10.000) del territorio comunale di S. Stefano, mentre le modifiche n. 3 e 4 si riferiscono alla tavola 5a-11 del centro abitato.

Modifica n. 1: cambio di destinazione delle aree site a monte ed a valle della SS. 113 da « verde agricolo » a « zona ET3 »;

Modifica n. 2: cambio di destinazione di un'area sita a Sud della contrada Madonna delle Grazie da « zona E1 » a « zona Ed » (zona agricola con Df = 0,10 mc/mq.);

Modifica n. 3: cambio di destinazione di una cortina di fabbricati siti all'estremo Ovest dell'abitato da « zona A1 » a « zona A2 »;

Modifica n. 4: cambio di destinazione di un comparto sito nell'estremo Est di via Vittoria da « zona di risanamento » a « zona B1 ».

In merito questo Consesso è del parere di respingere le modifiche n. 1 e n. 2 relative al territorio, in quanto non compatibili con l'assetto urbanistico del piano, e di accettare invece le modifiche n. 3 e n. 4 poiché si ritiene che esse non determinino squilibri delle previsioni di piano.

Che per quanto concerne il centro urbano di S. Stefano di Camastra è da ricordare che parte delle zone di espansione a Sud dell'abitato è stata già normata e pianificata mediante il Piano delle zone (PEEP) approvato con D.A. n. 31 del 5 febbraio 1976.

Pertanto per tali zone valgono le norme e le previsioni di detto « Piano » che ha valore di piano particolareggiato;

U) *Modifiche alle tavole 5a e b* relative al territorio del comune di Tusa, riguardanti:

1 - una maggiore estensione della prevista zona CS1 (zona residenziale marina) compresa fra Torre Selichente e foce del Pollina, in zona CS3 di nuova istituzione (vedi delibera n. 1 del 10 aprile 1973) elevandone la densità fondiaria da 0,25 mc/mq. a 0,35 e con nuova normativa;

2 - la trasformazione della fascia costiera compresa fra il centro abitato di Castel di Tusa, il tracciato autostradale, il ponte Sali e la statale 113, da zona agricola mista a boschiva, in zona E6 di nuova istituzione (vedi delibera n. 1) con Df 0,10/mq.

In merito a tali modifiche questo Consesso è di parere che le stesse non siano accettabili in quanto

produrrebbero un eccessivo intasamento della fascia costiera ad Ovest dell'abitato di Castel di Tusa, con pregiudizio dell'equilibrio ecologico ed ambientale;

V) *Modifica alla tav. 5e* relativa al territorio comunale di Tusa consistente:

— nella previsione *ex novo* di una ampia zona E6 (zona di nuova istituzione: vedi delibera n. 1 del 30 aprile 1973: « verde agricolo con Df = mc 0,10/mq), al posto di zone previste dal piano come « CS1 », E1 ed E3, e nella creazione di una fascia di rispetto attorno al laghetto collinare sito in contrada Acquatico.

In merito questo Consesso ritiene di non potere accogliere la proposta modifica, tranne che per la creazione della suddetta fascia di rispetto, in quanto che essa produrrebbe interventi residenziali singoli in quantità eccessiva e non soggetti ad alcun controllo dello sviluppo del territorio a mezzo di strumenti urbanistici particolareggiati. Pertanto è dell'avviso di ripristinare le previsioni del piano originario come con l'inclusione della fascia di rispetto;

Z) *Modifiche alla tav. 5a-12*, relative al centro abitato di Tusa, consistenti:

1 - nel cambio di classificazione di un'area sita ad Ovest dell'abitato da « zona A1 » (erroneamente considerata dal Consorzio come « zona E ») a « zona B1 »;

2 - nel cambio di classifica della « zona A-2 » a Sud del centro antico (non evidenziata nella tavola di visualizzazione delle modifiche adottate dal Consorzio) in « zona B1 »;

3 - nel cambio di destinazione della « zona B3 », a Sud del centro antico, da B3 a B1;

4 - nel cambio di destinazione di un'area erroneamente considerata dal Consorzio « zona di rispetto » ma in effetti prevista dai progettisti come « Sede viaria con isola verde » a « zona B1 »;

5 - nel cambio di classifica della zona B2, ai margini meridionali dell'abitato, da « zona B2 » a « zona B1 »;

6 - nel cambio di classifica della zona di espansione C3 a Sud dell'abitato, da C3 a C1 (con la nuova normativa di cui alla delibera n. 1 del 10 aprile 1973);

7 - nel cambio di destinazione di una vasta area, ubicata a monte della strada provinciale SS. 113 - Tusa, da « verde agricolo » a « zona E6 »;

8 - nel cambio di destinazione di un'area sita ai margini della strada comunale che conduce al laghetto da « verde attrezzato » e « verde di rispetto » a « zona C1 » con la nuova normativa di cui alla delibera su richiamata.

In merito questo Consesso è del parere che tutte le modifiche sopra specificate siano da respingere poiché non apportano alcun miglioramento all'organizzazione urbanistica del piano;

Z1) *Modifiche alla tav. 5a-12*, relative al centro abitato di Castel di Tusa:

— il Consorzio propone 18 modifiche, delle quali:

a) quelle indicate con i nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 riguardano il cambio di classifica da « zona B2 » a « zona B1 »;

b) quelle indicate con i nn. 3 e 17 riguardano il cambio di classifica da « zona di espansione C2 o C3 » a « zona B1 »;

c) la modifica n. 18: da «zona ET1» (erroneamente considerata dal Consorzio come zona ET3) a «zona B1»;

d) quelle indicate con i nn. 1 e 16: da «verde agricolo» a zona rispettivamente — residenziale stagionale marina CS2 e zona E6 di nuova istituzione;

e) quelle indicate con i nn. 2 e 15: da «zone di rispetto» a zone — rispettivamente — di espansione C2 e C1, con la normativa di cui alla delibera n. 1 del 10 aprile 1973.

In merito questo Consesso è del parere che tutte le modifiche sopraspécificate siano da respingere poiché non apportano alcun miglioramento all'organizzazione urbanistica del Piano;

Z2) *Modifiche alla tav. 5a-12/2* relative al centro abitato di Milianni (fraz. di Tusa):

— Il Consorzio propone due modifiche concernenti entrambe il cambio di classifica da «zona B2» a «zona B1» dell'intero nucleo abitato.

In merito questo Consesso è del parere che le due modifiche siano da respingere poiché alterano il dimensionamento del Piano;

Z3) Che per il comune di San Mauro Castelverde non risulta apportata dal Consorzio nessuna modifica alle previsioni progettuali sia per il territorio che per il centro abitato.

Tuttavia, dagli atti in possesso risulta che il predetto Comune con delibera n. 6 de 118 aprile 1973 ha proposto sostanziali modifiche sia per il territorio che per il centro abitato. In merito a tali modifiche si riferirà in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano (vedi osservazione n. 54).

Considerato che il comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo con il sopracitato voto 61494 del 24 febbraio 1976 ha deciso di esaminare, al fine di acquisire ogni apporto collaborativo ed utile per una migliore definizione del piano medesimo tutte le 102 osservazioni al Piano di cui 90 entro il termine di legge, tre fuori i detti termini e n. 9 direttamente pervenute all'Assessorato regionale sviluppo economico o al comitato tecnico amministrativo, e che in merito si è così pronunciato:

Osservazioni presentate entro i termini di legge

CARONIA (n.14)

(1) La ditta Carmelo Marinaro reputa superfluo un insediamento per edilizia scolastica (non previsto dai progettisti nel piano originario, ma inserito successivamente dal consiglio comprensoriale) ubicato nella parte Est della frazione Marina Grande di Caronia, e precisamente su un terreno già destinato ad espansione o completamento.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione non ha motivo di essere in quanto le modifiche proposte dal Consorzio per la frazione di Caronia Marina non sono state ritenute in genere meritevoli di accoglimento, giusta quanto formulato nel considerando relativo alla frazione stessa.

(2) La ditta Francesco Fava lamenta che nella frazione Marina di Caronia una zona già prevista dall'ori-

ginario piano regolatore generale con destinazione C1 è stata successivamente trasformata, in parte, in E4 e chiede pertanto il ripristino dell'originaria destinazione.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 1 di Caronia (ditta Carmelo Marinaro).

(3) La ditta Rachele e Giuseppe Cangemi — proprietario di un appezzamento di terreno formato dalle particelle 97 (estesa a mq. 750) e 98 (di mq. 430) — chiede che la suddetta particella 97 venga tutta destinata a zona B1 e non — come previsto — per circa metà a «zona rurale».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione non si ritiene meritevole di accoglimento poiché non fornisce alcun apporto collaborativo per la migliore definizione del piano e risulta improntata al perseguimento di interessi personali.

(4) La ditta Teresa Feliciangeli-Reale, Giuseppina Lipari-Merlino e Laura Marinaro-Roccella — proprietaria di un lotto di terreno sito nella frazione Marina di Caronia, destinato originariamente a «zona d'espansione24 e successivamente all'insediamento di un «centro sociale scolastico» — avanzano osservazioni riguardanti:

1) illegittimità della deliberazione consortile di adozione del piano — nullità insanabile dell'atto amministrativo;

2) illegittimità della deliberazione di adozione del piano comprensoriale per manifesta contraddizione — eccesso di potere;

3) illegittimità del progetto di piano comprensoriale modificato per violazione di legge (art. 3 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444/3159) e pertanto chiede:

a) che venga dichiarata la nullità della delibera di adozione del piano comprensoriale n. 9;

b) che venga accolto il proprio ricorso;

c) che venga esercitato d'ufficio, il controllo di legittimità degli atti deliberati.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Per quanto riguarda i presunti vizi di legittimità degli atti deliberativi, si precisa che le deliberazioni hanno formato oggetto di appositi controlli da parte della commissione provinciale di controllo che nulla ha rilevato in merito. In ordine alla richiesta del ripristino delle originarie previsioni di piano, si rinvia a quanto controdedotto per la ditta Carmelo Marinaro (osservazione n. 1).

(5) La ditta Luisa Castro, Velia Castro, Luisa di Carlo ved. Castro e Giovanna Rocché, ved. Castro lamenta:

a) che i progettisti abbiano incluso nelle previsioni delle attrezzature d'istruzione («zona V1») con la simbologia di futura scuola elementare, un piccolo edificio ottocentesco ubicato ai piedi della collina lato mare;

b) che nelle previsioni del piano regolatore generale — visualizzate nelle tavola 5^a — 5 non esista la zonizzazione di tipo B1, ma tutto sia indiscriminatamente vincolato con la zonizzazione di tipo A1.

La stessa ditta chiede inoltre una leggera modifica di due piccole zone particolarmente scoscese dove la stessa aveva progettato di costruire un garage a servizio del castello.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione appare meritevole di accoglimento limitatamente al mantenimento dell'edificio esistente e subordinatamente agli accertamenti che dovranno essere effettuati dalla competente sovrintendenza ai monumenti.

Per le altre richieste si propone che esse siano da disattendere poichè alterano la struttura ambientale esistente.

(6) La ditta Giuseppe La Monica fa presente che essa verrebbe gravemente danneggiata se non venisse leggermente modificata la linea a valle (della zona B1) prospiciente il dirupo sulla vallata opposta al mare ed inoltre protesta contro la proposta dell'amministrazione comunale che tende a svincolare la sola zona a monte, precludendo ogni sua pur minima possibilità a valle.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Rachele e Giuseppe Cangemi).

(7) La ditta Pasqua Rosa Osnato, ved. Randisi — proprietaria di un lotto di terreno esteso mq. 6.000 e sito in contrada Pozzarello e Pidoto — chiede che la destinazione di tale lotto sia cambiata da « verde agricolo » a « zona B1 », assimilandola così a quella dei terreni circostanti classificati come zone edificabili B1 e C3.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(8) La ditta Salvatore Catanzaro chiede che le aree destinate a zone di parcheggio a servizio degli edifici scolastici esistenti nella frazione Marina di Caronia vengano invece destinate all'edificazione.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 (ditta Cangemi).

(9) Il dott. Pietro Macaione, sindaco *pro-tempore* del comune di Caronia nel nome e per conto del quale dichiara di agire, in adempimento alla delibera di giunta municipale n. 1 del 21 gennaio 1973, chiede che al piano in esame vengano apportate le seguenti modifiche:

A) *Centro abitato:*

1) punto n. 4 delle varianti apportate al piano originario: da CD a V1;

2) punto n. 5 delle varianti apportate al piano originario: da C2 a V2;

3) punto n. 8 delle varianti apportate al piano originario: dal C1 a V3;

4) rettifica della variante al punto n. 13 con allungamento lungo la strada provinciale su fino al ponticello Lineri per ml. 80,00 circa;

5) rettifica delimitazione C.U. lato monte del C.U. da case Merlo-Vitale a case Roberto-Di Bella (planimetria allegata all'osservazione in esame);

6) zona Ricchiò che apporta la variazione da C3 a C1.

B) *Frazione Marina (Pa-Me):*

1) punto 12 delle variazioni apportate al piano originario: da zona B1 venga ripristinata la destinazione del piano regolatore originario, cioè ampliamento edificio scolastico e parcheggio;

2) punto 9 da E4 venga riportato a B1 lasciando una piccolissima parte ad E4 attorno al fabbricato rurale esistente nel lotto;

3) punto 13 venga introdotta la destinazione originaria del P.R. eliminando la zona B1;

4) zone 17 e 21 ripristino delle B2 già previste nel piano originario al posto delle B1 indicate nelle variazioni apportate successivamente;

5) ripristino della strada con svincolo sulla strada statale 113 punto 25 delle variazioni apportate al piano originario, ed ampliamento delle CD di quello a monte della ferrovia grande dello stato fino al citato svincolo;

6) punto 24 ripristino dello C2 già previsto nel piano regolatore generale originario ma variato nelle varianti successive come sede di impianti pubblici;

7) punto 27 delle variazioni citate da CS2 a B2 in considerazione della licenza edilizia già rilasciata a suo tempo;

8) dal punto 27 al 28 da B2 a B1;

9) punto 28 da CS2 a B2 fino al ponte Chiappe (tabella) il resto conferma CS2.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Tutte le osservazioni avanzate al punto A) sono da disattendere poichè attengono a modifiche delle varianti adottate dal Consorzio e non ritenute meritevoli di accoglimento, giusta considerata XIII/D.

Sono del pari da disattendere le osservazioni contenute al punto B) per quanto esposto al considerato E.

(10) Il sig. Michele Passarello, nella qualità di rappresentante dell'amministrazione provinciale di Messina in seno alla consulta n. 9 dell'E.S.A., chiede che all'art. 75 delle norme di attuazione del piano in esame vengano aggiunte le seguenti parole « ed impianti per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

In merito all'osservazione è da precisare che l'art. 75 non esclude in modo tassativo le attività produttive indicate dell'esponente: l'unico limite fissato dalla norma di detto articolo è quello del carattere artigianale dell'insediamento. Pertanto si propone di respingere l'osservazione stessa.

(11) La ditta Antonino Artiglieri, chiede che la zona in contrada Ponte Canale, compresa tra la strada provinciale Caronia Marina-Capizzi e la stradella comunale sottostante (scorciatoia) — prevista dal piano in argomento quale « zona di rispetto » — venga invece destinata a « zona B1 ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(12) La ditta Nicolò Bellino — proprietaria di un fabbricato di civile abitazione con attiguo fondo rustico, sito in contrada Palma della frazione Marina di Caronia — chiede che venga ripristinata la previsione di una bretella di collegamento tra l'odierna strada statale 113 e la vecchia sede di detta strada statale, nei pressi del bivio, facendo presente che tale previsione — contenuta nel piano originario — è stata annullata dal Comune in sede di proposta di variante.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 1 di Caronia (ditta Marinaro).

(13) La ditta Pietro, Luigi, Nicolò e Maria Concetta Merlino e Giuseppina Lipari, ved. Merlino — proprietaria di un fondo sito in contrada Pozzarello ed esteso circa Ha. 1 — avanza richieste identiche a quelle presentate dalla ditta Osnato con l'osservazione n. 7 dianzi citata.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 7 di Caronia (ditta Osnato).

(14) La ditta Di Giorgio-Giannitto Rosa, Carmela, Fortunata, Rosaria e Cicero Antonino — proprietaria di alcuni fondi siti nella frazione Canneto tra la strada statale 113, il confine con il comune di S. Stefano di Camastra e la strada Canneto - S. Giovanni — chiede:

1) che venga ripristinata la previsione originaria di piano che classifica quali zone CS1 o CS2 detti fondi;

2) che venga notevolmente ridotta la superficie da destinare a zone V1 e V2;

3) che tale superficie ridotta venga ubicata nella zona classificata C2 nelle proposte comunali di variante, lato o strada Canneto-S. Giovanni.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Relativamente alla richiesta di cui sopra si fa rinvio a quanto esposto nel considerato concernente la frazione Canneto e pertanto essa non si ritiene meritevole di accoglimento.

CASTELBUONO (n. 24)

(15) Il sac. Paolo Raimondi ritiene « necessario che la zona C2 venga completata dalla zona F2 per potere permettere alla cittadinanza la costruzione di case con villino annesso ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione non si ritiene meritevole di accoglimento poichè non fornisce alcun apporto collaborativo per la migliore definizione del piano.

(16) La ditta Salvatore Gentile e Lucia Sottile protesta contro la decisione di classificare quale « edi-

ficio di particolare interesse artistico e storico » il fabbricato ex chiesa di S. Giuseppe, sito in via S. Anna e di sua proprietà.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(17) La ditta Michele Mazzola — proprietaria di un fabbricato sito in via S. Anna n. 11 — fa presente che in detto fabbricato « vi è un vano in meno rispetto all'intero prospetto » e prega di tenere conto « per dar modo che un domani possa livellare detto prospetto ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(18) La ditta Nunzia e Santi Marguglio chiede che la destinazione del terreno di sua proprietà, sito a monte della stradale per la Santuzza, venga variata da « zona V1 » per attrezzature scolastiche » a « zona CS per villeggiatura ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 della ditta Cangemi di Caronia.

(19) La ditta Maria Santa, Pietro e Vincenzo Alessandro chiede che la contrada Ponte Secco, (nell'ambito della quale possiede un appezzamento di terreno esteso circa mq. 5.500) venga totalmente destinata a « zone abitazione ottimale » — con l'esclusione, quindi, della prevista « zona V2 » — ovvero, quanto meno, che le fasce di terreno prospicienti la strada Castelbuono — centro piazza Ponte Secco vengano destinate a « zona di completamento e delle B ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(20) La ditta Attilia Failla — proprietaria di un appezzamento di terreno destinato dal piano in esame parte a zona V3 e parte a zona B3 — chiede che a tale sua proprietà venga assegnato un indice di fabbricabilità pari a non meno mc/mq. 10 (dieci).

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(21) La ditta Anna Lupo segnala che la parte di terreno compresa tra via salita dal Bosco, via Avvenire e via delle Madonie — originariamente destinata a « zona C1 » — è stata successivamente classificata in parte a « zona B2 », mentre il resto è rimasto « zona C1 » e pertanto chiede che la classificazione del suddetto terreno sia unificato o quale zona B2 o quale zona C1.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(22) La ditta Maria Grazia, Vincenza, Giuseppe e Rosaria Di Paola — proprietaria di un terreno confi-

nante con la via Croce e con una via di piano regolatore generale, esteso circa mq. 14.000 e classificato come « zona V2 » — chiede che detto terreno sia invece incluso nella « zona C1 », interamente o, quanto meno, per una fascia ricadente lungo le vie pubbliche e profonda m. 80.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(23) La ditta Natale Allegra protesta contro l'inclusione in « zona C1 » di una fascia di terreno, sita lungo la via del Bosco e nella quale ricade un fabbricato di sua proprietà, e chiede che detta fascia — essendo interclusa tra due zone B — venga anch'essa classificata come « zona B ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(24) La ditta Giovanni Ippolito protesta perchè il terreno di sua proprietà (part. 438) è stato classificato « zona per attrezzature sportive » pur essendo comprese secondo la sua asserzione — tra una zona B e una zona C3 e pertanto chiede che anche il suo terreno venga classificato come « zona C3 ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(25) La ditta Concetta Prestianni e 24 altre — rilevato che gli stabili compresi tra la strada statale 286 e la piazza Ten. Schicchi sono stati inseriti nella « zona A2 » — chiedono che fra detti stabili quelli che non presentano particolari pregi architettonici e nei quali si svolgono attività commerciali, « vengano svincolati dalla zona A2 e classificati con la destinazione d'uso B2 ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(26) La ditta Luigi Raimondi propone che la striscia di terreno sita ad Est della strada statale 286 — destinata a zona E1 dal piano in esame — venga invece classificata come zona B3 per la parte prospiciente la suddetta strada e come zona C3 per la fascia retrostante.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(27) La ditta Anna, Vincenza e Domenico Cristadoro, Concettina Cancila e Vincenzo Scialabba, proprietarie della fascia di terreno sita in contrada pecorella, a valle della provinciale Castelbuono-Isnello e compresa tra il ponte Levante e il ponte Madunnuzza, chiedono che la destinazione della suddetta fascia sia mutata da zona C5 a zona CS3.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(28) La ditta Francesco Failla chiede che i due terreni di sua proprietà — siti, il primo fra la strada statale 286 e via Papa Giovanni e classificato « zona B3 », il secondo nella stessa contrada, adiacente alla fila dei fabbricati posti a levante della suddetta via e parallelo alla stessa, classificato come « zona F1 » — vengano entrambi classificati quale « zona B1 ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(29) La ditta Enzo Neli propone che una parte dell'area limitrofa alla piazza Ponte Secco ed alla via Avvenire (classificata quale zona F nel piano in esame), e precisamente la fascia prospiciente sulla via Avvenire, venga invece destinata a « zona C1 ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 15 di Castelbuono (ditta Raimondi).

(30) La ditta Rosario Sottile e Giovanni Mazzola, « considerato che la fascia di terreno che costeggia sul lato Ovest la strada provinciale Castelbuono-Isnello è stata indicata nel piano come zona C1, mentre la parte limitrofa al lato destro è indicata come B3, considerato anche che già esistono case di civile abitazione la cui superficie edificata supera il 12,50% dell'intera zona C1, propongono che alla zona venga riservata la stessa classificazione B3 della fascia dirimpetto prospiciente e sul lato destro della provinciale ».

La stessa ditta fa inoltre presente che « tale destinazione d'uso (B3) è stata dal consiglio comunale approvata, per la fascia Sud-est che costeggia la strada statale 286 in contrasto con la relazione geologica del prof. Sciorta che la indica come zona di facile smottamenti e frane per la scarsa consistenza del terreno ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(31) La ditta Giuseppe Fazio, Vincenzo Allegra e Giuseppe Prisinzano presentano una osservazione analoga a quella avanzata dalla ditta Anna Lupo (vedi osservazioni n. 21).

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 21 di Castelbuono (ditta Lupo).

(32) La ditta Antonio Campo, segretario del MSI-DN propone che l'art. 80/bis delle norme di attuazione del piano in esame venga integrato con il seguente comma: « Vi sono ammesse inoltre costruzioni di esclusivo carattere silvo-pastorale, non computabili ai fini volumetrici, come stalle, fienili, silos, ricoveri, impianti per la conservazione e la trasformazione ed il commercio di prodotti agricoli, casearie e zootecnici, in relazione ai fabbisogni delle singole aziende ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione non tiene conto della particolare delicatezza della zona destinata a « verde boschivo di interesse paesaggistico » e pertanto si propone di non accogliere la stessa.

(33) La ditta Giovanni Mazzola chiede che la destinazione di tutta la zona, a suo dire, edificabile sita in località Madonna del Palmento — o quanto meno della striscia prospiciente sulla provinciale Casteibuono-Isnello — venga modificata da « zona C1 » a « zona B2 ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(34) La ditta Santi Pitingaro chiede che l'area compresa tra la via S. Croce e la nuova traversa in contrada S. Croce — classificata come zona C1 nel piano in esame — venga invece destinata in zona B1.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(35) I sigg. Lorenzo Bonomo e Martino Spallino, per conto del Circolo Culturale di Castelbuono, avanzano — coll'esposto che qui s'intende integralmente trascritto — una serie di osservazioni riguardanti, essenzialmente la zonizzazione e normativa di piano.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 15 di Castelbuono (Ditta Raimondi).

(36) L'Ente provinciale del turismo, sede di Palermo, avanza — con l'esposto in data 21 gennaio 1974 che qui si intende integralmente trascritto — dettagliata richiesta per l'inserimento nel piano in oggetto di alcune decisioni riguardanti:

- 1 - infrastrutture turistiche (viabilità e servizi complementari);
- 2 - aree da destinare esclusivamente alle attrezzature ricettive e complementari (alberghi, villaggi turistici, campeggi, rifugi, ristoranti etc);
- 3 - aree da destinare agli sports della neve ed agli impianti sportivi meccanizzati di trasporto.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Le richieste dell'Ente provinciale del turismo appaiono di carattere generale relativamente ai problemi turistici della zona, ma non risultano correlate dai necessari grafici illustrativi che consentano una comparazione tra le previsioni del piano e le richieste stesse. In tale situazione non è possibile aderire alle proposte del predetto Ente. In ogni caso — ove si manifestassero nuove particolari esigenze di carattere turistico — il Consorzio nei modi di legge, potrà promuovere le necessarie varianti al piano comprensoriale.

(37) Gli eredi della ditta Marianna Failla protestano perchè la loro proprietà sita in contrada Sant'Ippolito, è stata destinata dal piano in esame a sede di attrezzature ospedaliera ed assistenziale.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(38) La ditta Maria Minutella e Giuseppa Di Marco chiede che la destinazione assegnata dal piano in argomento al terreno di loro proprietà, esteso mq. 1942, sia mutata da V3 (attrezzature sportive) a C5 (zona di espansione).

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

CASTEL DI LUCIO (n. 1)

(39) Il Comune — con deliberazione consiliare n. 10 del 19 gennaio 1974 che qui si intende integralmente trascritta — chiede:

1 - l'elettrificazione di tutto il territorio comunale e nel territorio di Mistretta (ex Feudo Francavilla, contrada Borginato, Serra, Noce, Magera, Fico, Casone, etc.);

2 - La realizzazione di una strada di collegamento tra la provinciale n. 176 (all'altezza del Km. 10 circa) con la statale 117 (Portella Contrastò).

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

In merito al punto delle richieste comunali, questo Consesso è del parere che le richieste stesse dovranno trovare accoglimento nell'ambito dei piani E.S.A.. Per quanto riguarda le richieste del punto 2° non è possibile esprimere alcun parere, attesa la carenza degli elementi forniti; tuttavia il Consorzio — ove dette opere stradali si rendessero indispensabili — potrà promuovere nei modi di legge l'opportuna variante al piano comprensoriale in questione.

GERACI SICULO (n. 1)

(40) L'Ente provinciale per il turismo, sede di Palermo, avanza — con l'esposto in data 21 gennaio 1973 (da legge 21 gennaio 1974) che qui si intende integralmente trascritto — alcune osservazioni riguardanti la zonizzazione e gli standards edilizi per le costruzioni alberghiere.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 36 di Castelbuono avanzata dallo stesso Ente P.T. di Palermo.

MISTRETTA (n. 4)

(41) La ditta Benedetta Faillaci fa presente che le costruzioni di sua proprietà site in vicinanza del corso Umberto non sono state riportate sulle tavole di piano ed il terreno su cui esse ricadono è stato, incluso nella fascia di rispetto della traversa interna della strada statale 117, e pertanto, chiede che le tavole stesse vengano modificate in modo da rispecchiare lo stato di fatto esistente.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione si ritiene meritevole di accoglimento salvo l'accertamento — da parte del Comune — della legittimità delle costruzioni di cui sopra.

(42) La ditta Carlo Sidoti — proprietaria di una stazione di rifornimento carburanti e di un vicino fabbricato, siti entrambi in località Santa Rosa — muove un'osservazione analoga a quella della ditta Benedetto Faillaci (n. 41 di Mistretta).

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla osservazione n. 41 di Mistretta (ditta Faillaci).

(43) Ditta Sebastiano e Giuseppe Passarello e Liborio Scolaro, proprietaria di un fabbricato confinante con la strada statale 117, la via Matteotti e la via Santini.

Idem come l'osservazione n. 41 (ditta Benedetto Faillaci).

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 41 di Mistretta (ditta Faillaci).

(44) la ditta Salvatore Liborio, Lucia, Filippa e Liboria Di Salvo protesta perchè l'appezzamento di terreno di sua proprietà è quasi completamente occupato dalla prevista variante alla traversa interna della strada provinciale per Castel di Lucio, denominata via Gramsci e chiede l'annullamento di tale previsione di piano.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione non si ritiene meritevole di accoglimento poichè risulta improntata al perseguimento d'interessi privati e chiede l'annullamento di parte della previsione di una attrezzatura d'interesse pubblico.

REITANO (n. 9)

(45) La ditta Giovanni e Gaetano Gerbino — proprietaria di un complesso artigianale sito nella frazione « Villa Margi » — chiede che la zona D1 (impianti produttivi artigianali) già prevista nel piano in esame, venga ampliata mediante l'inclusione della fascia di terreno posta tra la strada statale 113 e l'alveo del torrente S. Stefano e ricadente nella suddetta frazione.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione non ha motivo di essere in quanto le modifiche proposte dal Consorzio per la frazione « Villa Margi » non sono state giudicate — in genere — meritevoli di approvazione, giusta quanto formulato nel considerato relativo alla frazione stessa.

(46) La ditta Giuseppe Bellardita, proprietaria di un appezzamento di terreno limitrofo a quello destinato dal piano a zona B1 — avanza identica richiesta della ditta Gerbino (vedi precedente osservazione n. 45).

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 45 della ditta Gerbino.

(47) La ditta Giuseppa Leanza chiede che il lotto di terreno di sua proprietà — confinante con la strada statale 117, esteso circa mq. 2.500 e classificato dal piano in esame come « zona E4 » — venga invece destinato a « zona C1 » ovvero a « zona B1 ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(48) La ditta Salvatore Salvaggio chiede che alla particella su cui ricade un fabbricato parzialmente di sua proprietà, venga data destinazione analoga a quelle delle zone limitrofe: B1 ovvero B3.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 41 di Mistretta (ditta Faillaci).

(49) La ditta Carmelo Serio — proprietaria di un lotto di terreno, sito nella frazione « Villa Margi » esteso mq. 100 e facente parte di un piano di lottizzazione approvato nell'agosto 1966 dal comune di Reitano — protesta perchè il piano comprensoriale in esame non ha tenuto conto dell'esistenza di detto piano di lottizzazione.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto un piano comprensoriale può modificare — ai sensi delle leggi urbanistiche vigenti — le previsioni dei piani di lottizzazione.

(50) ditta Giovanni Vetri: idem come alla precedente osservazione n. 49 (ditta Carmelo Serio).

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 49 di Reitano (ditta Serio).

(51) La ditta Cosimo Nigrelli — con l'esposto che qui si intende integralmente trascritto — fatto presente che su un terreno di sua proprietà, sito nella frazione Villa Margi, insiste un piano di lottizzazione, approvato nell'agosto 1966, e che vari lotti sono stati già venduti, chiede che detto piano venga recepito nel piano in esame. Inoltre la stessa ditta avanza varie osservazioni riguardanti la zonizzazione e la viabilità prevista per la suddetta frazione Villa Margi.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 49 di Reitano (ditta Serio).

(52) La ditta Francesco Mazzeo chiede che la destinazione data all'appezzamento di terreno di sua proprietà — esteso mq. 2.500 e sul quale sorge già un fabbricato — venga mutata da E4 a B1 ovvero a C1.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Canina (ditta Cangemi).

(53) Il sindaco *pro-tempore* Carlo Augeri, in nome e per conto dell'amministrazione che rappresenta — fatto presente che la Giunta regionale ha deliberato l'ammissione del comune di Reitano ai benefici della legge 12 aprile 1952 n. 12, per la somma di L. 200.000.000 chiede che le due zone indicate nelle planimetrie allegate allo esposto vengano destinate a « zone PEEP ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione non ha motivo di essere in quantochè le modifiche proposte dal Consorzio non sono state ritenute — in genere — meritevoli di accoglimento, giusta quanto formulato nei precedenti considerate relativi al comune di Reitano.

S. MAURO CASTELVERDE (n. 3)

(54) Il comune con delibera n. 6 del 18 aprile 1973, che qui si intende integralmente trascritta muove una serie di osservazioni al piano in esame e propone di introdurre nel medesimo piano le seguenti varianti:

- 1 - previsione di utilizzazione delle riserve idriche mediante la creazione di laghetti collinari;
- 2 - idem come sopra, ma a mezzo di « fossi interrati »;
- 3 - previsione di impianti per la lavorazione dei prodotti zootecnici;
- 4 - Centro sperimentale e scuola zootecnica;
- 5 - incremento delle superfici dedicate alla coltura di agrumi e prodotti ortofrutticoli in genere;
- 6 - previsione di superfici da destinare alla coltura di prodotti in serra e di primizie;
- 7 - previsione di specializzazione della coltura di ulivi;
- 8 - previsione di un piano urbanistico abitativo più idoneo;
- 9 - previsione di un insediamento abitativo a carattere stagionale in contrada Casa della Vigna;
- 10 - ridimensionamento delle previsioni di insediamenti proposti sia per il centro urbano di S. Mauro, che per le frazioni e principalmente per la frazione Borrello.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Le osservazioni formulate dal comune di S. Mauro Castelveverde, in linea generale si ritengono parzialmente fondate per quanto riguarda la diversa utilizzazione del territorio a scopi agricoli silvo-pastorali ed attività di trasformazione connesse. Tuttavia le proposte visualizzate sulle planimetrie 1: 10.000 appaiono carenti sotto il profilo dell'organizzazione del territorio stesso. Peraltro le proposte comunali si pongono, per certi aspetti, in antitesi con le previsioni progettuali per cui sarebbe necessario un'attenta valutazione da parte del Consorzio per i problemi prospettati.

In tale situazione appare necessario procedere ad un nuovo studio del territorio del Comune, escluso il centro abitato da parte del Consorzio, che tenga conto

di quanto prospettato dall'amministrazione comunale di S. Mauro Castelveverde. Nelle more di tale studio tutto il territorio di cui alle tavole 1: 10.000 venga classificato come verde agricolo nel rispetto dell'attuale stato di fatto (boschi).

Quanto sopra proposto dovrà formare oggetto di apposita delibera dell'assemblea consortile con la procedura delle leggi regionali n. 1 e n. 20 del 1978.

Si respingono le proposte relative alle modifiche del piano relativamente all'assetto urbanistico dell'abitato.

(55) La ditta Eleonora Franco in Briguglia chiede che gli appezzamenti di terreno di sua proprietà — siti nelle contrade Casa della Vigna, S. Biagio e Parcazzo — classificati dal piano in argomento come aree agricole irrigue e non come zone boschive — vengano invece destinate alla costruzione di case per villeggiatura od attrezzature turistiche.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Si propone di respingere l'osservazione sulla base di quanto controdedotto alla precedente osservazione n. 54, avanzata dal comune di S. Mauro Castelveverde.

(56) L'Ente provinciale per il turismo, sede di Palermo avanza — con l'esposto in data 21 gennaio 1974 che qui si intende integralmente trascritto — dettagliate richieste per l'inserimento del piano in esame di previsioni riguardanti:

- 1 - infrastrutture turistiche (nuova viabilità e miglioramento di quelle esistente);
- 2 - aree da destinare esclusivamente alle attrezzature turistico-ricettive ed immobili da vincolare a tale uso;
- 3 - aree da destinare esclusivamente ad impianti balneari ed immobili da vincolare ad attrezzature a servizio di tali impianti.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come la precedente osservazione n. 55.

S. STEFANO DI CAMASTRA (n. 32)

(57) Con le istanze n. 932 dell'11 febbraio 1974 e n. 2063 del 26 febbraio 1974 — che qui s'intendono integralmente trascritte — il comune di S. Stefano di Camastra:

A) - chiede che vengano recepiti e trasferiti nel piano comprensoriale in questione i seguenti strumenti urbanistici già adottati dal consiglio comunale:

- 1 - variante parziale del programma di fabbricazione vigente (delibera consiliare n. 29 del 2 dicembre 1973);
- 2 - approvazione del piano delle zone di cui alla legge 167/82 (delibera consiliare n. 30 del 2 dicembre 1973);
- 3 - approvazione di quattro piani particolareggiati in zona di risanamento e di espansione del piano di fabbricazione (delibera consiliare n. 31 del 2 dicembre 1973);

B) - muove osservazioni ed avanza proposte in merito alla zonizzazione del piano comprensoriale ed alle relative norme di attuazione.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Relativamente alla richiesta di cui al punto A) è da precisare che successivamente all'adozione del piano di zona (legge 167/62) e di quattro piani particolareggiati adiacenti al predetto PEEP ed interessanti le zone di espansione a sud dell'abitato. Gli studi esecutivi hanno messo in evidenza talune carenze, sia rispetto al programma di fabbricazione allora vigente, sia rispetto al piano comprensoriale. Conseguentemente il Comune ritenne di superare dette carenze mediante l'adozione di una variante parziale al citato piano di fabbricazione; sulla base di detta variante vennero redatti — e quindi adottati — il piano delle zone, con delibera n. 30 del 2 dicembre 1973, ed i quattro piani particolareggiati con delibera n. 31 della stessa data.

La suddetta variante al piano di fabbricazione non poteva essere approvata dai competenti organi regionali, stante l'esistenza del piano comprensoriale n. 9 anche rispetto al quale, per altro, essa risultava non conforme.

Attesa la situazione sopra descritta il Comune, con l'osservazione in esame, chiede la modifica al piano comprensoriale in oggetto.

In merito alle variazioni, si fa presente che le stesse risultano di lieve entità e sono migliorative delle previsioni del piano comprensoriale. Pertanto si propone l'accoglimento della richiesta, fermo restando che l'esame dei piani particolareggiati è di competenza del servizio tecnico urbanistico dell'Assessorato regionale sviluppo economico e che la normativa da applicarsi nella zona interessata dai detti piani sarà quella stabilita dal piano comprensoriale.

Per quanto riguarda il piano delle zone, l'osservazione non ha motivo di essere poichè detto piano è già stato approvato con D.A. n. 31 del 5 febbraio 1976.

Relativamente alle richieste avanzate al punto B) dell'osservazione questo Consesso ritiene che esse siano, in genere, da disattendere poichè il loro accoglimento altererebbe l'impostazione generale del piano ad eccezione delle modifiche di cui alla nota n. 932 dell'11 febbraio 1974 e contrassegnate con le lettere A, B, M, P, nonchè della modifica di cui alla nota n. 2063 del 26 febbraio 1974 e contrassegnata con il n. 3.

(58) La ditta Salvatore Palazzo — proprietaria del complesso turistico arberghiero « Plaia Bianca » sito in contrada Orti, costruito in base a licenza edilizia comunale n. 5348 del 14 maggio 1968 e per la cui edificazione la Regione siciliana ha versato un contributo a fondo perduto pari a L. 22.730.000 — segnala che l'area su cui insiste detto complesso è stata destinata dal piano in esame in parte a zona di pertinenza ferroviaria, in parte a zona agricola (ET1) ed in parte a svincolo stradale e chiede che le dette destinazioni vengano mutate in quella di « zona B » avente le seguenti caratteristiche:

- tipologia libera;
- altezza massima: m. 7,50;
- indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq. 4.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Trattandosi di una presistenza (realizzata anche con fondi pubblici) questo Consesso propone di accogliere l'osservazione, nel rispetto dei volumi esistenti.

(59) La ditta Edoardo ed Antonino Frantantoni protesta perchè l'area sulla quale sorge il fabbricato di sua proprietà consiste in un piano terreno ed un piano, sottostrada adibito a bottega artigiana di ceramiche ed a casa di abitazione — è stata destinata dal piano in esame a « parcheggio » e ne chiede pertanto il cambio di classifica in « zona B3 ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione si ritiene meritevole di accoglimento per quanto controdedotto alla precedente osservazione n. 57 avanzata dal Comune (lettera M) della nota n. 932 dell'11 febbraio 1974).

(60) La ditta Maria Isabella Cilento in Pagliaro lamenta che l'appezzamento di terreno di sua proprietà — sito in contrada Ciaramirello ed esteso circa are 50 — sia stato destinato a « spazio pubblico » e che i terreni su di essi insistenti siano stati vincolati per « attrezzature di interesse pubblico comune » e pertanto chiede l'annullamento dei suddetti vincoli.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 Caronia (ditta Cangemi).

(61) La ditta Antonino Volpe, proprietaria di un appezzamento di terreno coltivato ad ortaggi e destinato a zona ET1 per attrezzature ricettive dal piano in argomento — visto che il suo terreno verrebbe ad essere attraversato da una strada di piano e da essa suddiviso in tre spezzoni, chiede l'annullamento di tali previsioni e la classifica del suo terreno quale « zona agricola ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(62) La ditta Sebastiano Russo e 21 altre — proprietarie di appezzamenti di terreni siti in contrada riumara — Molino ed attualmente coltivati ad ortaggi ed agrumeti — protestano perchè i loro terreni sono stati destinati in parte a verde V3 parco giuoco e sport), in parte a zona D1 (artigianato a magazzini) ed in parte a viabilità di progetto e chiedono che la zona in cui ricadono le loro proprietà sia invece destinata a « zona agricola E ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione non si ritiene meritevole di accoglimento poichè la richiesta è di entità tale da alterare sensibilmente le previsioni del piano.

(63) La ditta Santo Prinzi protesta contro la previsione di una strada di collegamento fra la strada statale 113 e la Marina (sic) il cui tracciato interessa la zona nella quale — presumibilmente — si trova la sua officina e chiede che l'area circostante all'officina stessa sia destinata a « zona B2 » per poterne permettere un eventuale futuro ampliamento.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(64) La ditta Maria Carusa-Gagliano chiede che venga annullata la previsione di piano che destina a « parcheggio » l'area attualmente occupata dal fabbricato di sua proprietà, sito in via Stoviglieri ed adibito al laboratorio di ceramica, in piena attività.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione si ritiene meritevole di accoglimento, per quanto controdedotto alla precedente osservazione n. 57, avanzata dal Comune (n. 3 della nota comunale) in data 26 febbraio 1974, n. 2063).

(65) La ditta Anna, Biagio, Maria e Grazia Franco — proprietaria di un appezzamento di terreno destinato dal piano in esame, per la massima parte, a parco ed a verde pubblico ed inoltre attraversata da una strada di progetto — chiede che venga annullata la previsione della strada suddetta e che la quota di detto appezzamento destinata « verde pubblico » sia invece destinata a « zona B2 » come naturale proseguimento di una analoga zona confinante.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(66) La ditta Domenico Franco, proprietaria di un immobile urbano compreso fra le vie Garofalo, Riso e Campi presenta un'osservazione analoga a quella avanzata dalla ditta Caruso-Gagliano (osservazione n. 64).

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 64 di Santo Stefano di Camastra (ditta Carusa - Gagliano).

(67) La ditta Sebastiano Volpe chiede l'abolizione della previsione di una nuova strada la cui attuazione comporterebbe la demolizione di due immobili urbani, di proprietà — rispettivamente — del ricorrente e della sorella Grazia Volpe.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(68) La ditta Liborio Turdo — proprietaria del terreno ricadente nelle particelle 720, 557/1, 557/2, del foglio 2 — protesta perchè tale terreno è stato classificato quale « zona V3 » (verde attrezzato per il giuoco e lo sport) e chiede per le suddette particelle la libera edificabilità ovvero la destinazione a « zona B2 ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(69) La ditta Giuseppina Sergio — proprietaria delle particelle 1051, 1054, 1053, 1064, 1073, e 1067 del foglio 2 — lamenta che dette particelle siano state incluse nelle zone CS2 e B2 ovvero assoggettate a vincoli di parziale o totale inedificabilità e pertanto chiede la loro destinazione a « zona C1 ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(70) La ditta Concettina Napoli, proprietaria di un immobile urbano compreso fra le vie Perez e Riso ed in atto utilizzato per la lavorazione delle stoviglie, presente un'osservazione analoga a quella avanzata dalla ditta Maria Caruso-Gagliano (osservazione n. 64).

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 64 di S. Stefano di Camastra (ditta Caruso-Gagliano).

(71) Le ditte Giuseppe Carmelo Giovanni Garofalo, Giovanni e Gaetano Gerbino e Luigi Zaffiro — proprietarie di terreni o magazzini siti in contrada Torrazza — lamentano che i loro immobili siano stati inseriti nella fascia di rispetto a monte della strada statale 113 e chiedono che essi vengano classificati come « zona artigianale ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(72) Le ditte Carmela Gerbino-Biffarella, Giovanni Passaniti e Liborio Gerbino avanzano doglianze in merito alla normativa fissata per la zona B2, asserendo che detta normativa non consente l'edificazione nelle aree di loro proprietà, ricadenti appunto in tale zona.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(73) La ditta Lucia Rosa Scuderi in Piscitello chiede che la destinazione assegnata dal piano in esame al suo appezzamento di terreno sia mutata da « zona V1 » a « zona B2 ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(74) La ditta Liborio Di Salvo — proprietaria di un magazzino a pianterreno sito in adiacenze allo spiazzale della stazione ferroviaria — chiede che venga apportata al piano una variante tale da consentire la sopra elevazione di un piano sul detto magazzino.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(75) La ditta Lina Cerniglia chiede che venga annullata la previsione di piano che destina all'edificazione di una chiesa l'area attualmente occupata dal fabbricato di sua proprietà compreso tra la variante alla strada statale 113 e la strada provinciale di S. Stefano-Lettosanto e composto da pianterreno e primo piano.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(76) La ditta Gian Maria La Ganga presenta osservazione identica alla precedente osservazione della ditta Cerniglia.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 75, di S. Stefano di Camastra (ditta Cerniglia).

(77) ditta Giovanni, Felice, Giuseppe, Maria ed eredi di Margherita Gerbino — proprietaria di 2 fabbricati posti nella via Passo Barone, angolo via Croce Milia, entrambi a piano terra ed adibiti a bottega artigiana per la lavorazione di ceramiche — chiedono che venga mutata da C3 a B1 la destinazione della zona in cui detti fabbricati ricadono.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(78) ditta Giovanni, Felice, Giuseppe, Maria ed eredi di Margherita Gerbino, idem come alla precedente osservazione n. 77 (ditta Gerbino).

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 77 di S. Stefano di Camastra (ditta Gerbino).

(79) La ditta Giovanni Pizzuto — proprietaria di un terreno esteso circa un ettaro e compreso fra la variante alla strada statale 113 e la strada provinciale S. Stefano Lettosanto — avanza un'osservazione analoga a quella della ditta Cerniglia (osservazione n. 75).

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 75 di S. Stefano di Camastra (ditta Cerniglia).

(80) Ditta Francesca Giovanna, Liborio, Nicolò, Vittorio, Filippo, Arianna e Igea Gerbino; osservazione identica alla precedente osservazione n. 59 della ditta Fratantoni.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 59 di S. Stefano di Camastra (ditta Fratantoni).

(81) Ditta Maria e Grazia Lipari: idem come alla osservazione n. 67 (ditta Volpe).

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 67 di S. Stefano Camastra (ditta Volpe).

(82) Ditta Antonio Lucifero: idem come alla precedente osservazione n. 67 (ditta Volpe).

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 67 di S. Stefano Camastra (ditta Volpe).

(83) Le ditte Biagio Cerniglia, Antonio Cicero Fratelli Cincotta ed altre protestano asserendo che il piano in esame prevede la demolizione degli stabili di loro proprietà e la destinazione — della conseguente area di risulta — a parcheggio o alla costruzione di un unico fabbricato e pertanto osservano che « sarebbe più opportuno lasciare le cose come stanno ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione non ha motivo di essere per quanto già esposto nel considerato relativo al centro abitato di S. Stefano di Camastra.

(84) La locale sezione del partito socialista italiano, la locale Camera del lavoro, l'Ente nazionale assistenza ai coltivatori, la società agricola di S. Stefano di Camastra — con l'esposto che qui si intende integralmente trascritto — avanzano osservazione in merito:

a) alla localizzazione dei parcheggi previsti nel piano;

b) alla costruzione della strada parallela alla via Passo Barone;

c) alla previsione di attrezzature pubbliche nei fabbricati siti nelle adiacenze delle scuole elementari;

Osservano inoltre:

1) che la cartografia non rispecchia la situazione della consistenza edilizia al momento della redazione del piano;

2) che non è concepibile la mancanza della previsione di una « zona balneare ET2 »;

3) che l'attrezzatura portuale non è stata prevista al posto giusto;

4) che la « zona ED » non è idonea all'insediamento di industrie;

5) che mancano le previsioni di attrezzature destinate ai servizi sanitari ed all'assistenza sociale;

6) gli spazi pubblici previsti nella contrada Orti appaiono esorbitanti;

7) che sussistono molte incoerenze fra il programma di fabbricazione ed il piano comprensoriale.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione è formulata in modo vago e troppo generale e non propone soluzioni alternative alle previsioni di piano che vengono criticate. Tuttavia talune segnalazioni in essa contenute hanno trovato accoglimento, sia nei considerati relativi a S. Stefano di Camastra, sia nelle controdeduzioni a precedenti osservazioni.

(85) La ditta Bartolo Castagna — proprietaria di un fabbricato con annesso appezzamento di terreno — lamenta che la sua suddetta proprietà sia stata inserita in una « zona per attrezzature sportive » ed osserva « che sarebbe opportuno fare continuare la striscia classificata "B2" fino a termine della barriera » di case esistenti.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

(86) ditta Domenico Franco: Idem come alla precedente osservazione n. 66 della medesima ditta.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 66 della stessa ditta.

(87) ditta Sebastiano e Grazia Volpe: idem come alla precedente osservazione n. 67 della medesima ditta.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 67 della stessa ditta.

(88) La ditta Ignazio, Arcangela, Teresa e Salvatore Ferrara — proprietaria di un complesso immobiliare formato da un edificio a due piani, fuori terra e da un adiacente terreno alberato esteso circa mq. 1500 — chiede che la destinazione dell'area sulla quale insiste detto complesso venga mutata «zona V3» a «zona B2», così come per tutti gli altri edifici adiacenti al complesso di sua proprietà.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

TUSA (n. 2)

(89) La ditta Ippolito Ragonese lamenta che — nella « variante n. 1 con tipologia da CS1 — E a R6 » visualizzata all'art. 3 del piano regolatore generale n. 05 — attorno al laghetto collinare di sua proprietà è stata prevista una fascia di rispetto, larga m. 50 per tutto il perimetro dello stesso laghetto e pertanto chiede:

- 1 - di eliminare la previsione di detta fascia di rispetto;
- 2 - di reputare sufficiente quella attuale di m. 1,50 di altezza fra il max invaso ed il ciglio della diga;
- 3 - di sottoporre al vincolo di rispetto soltanto la parte della diga corrispondente alla valletta ad est e per la larghezza di questa e cioè per m. 40.

Controdeduzioni del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione non si ritiene meritevole di accoglimento, giusta quanto esposto nel precedente considerato al territorio comunale di Tusa.

(90) La ditta Rosalba Contino lamenta che i terreni di sua proprietà siano stati destinati alla costruzione di case isolate o a confine tra loro o di residenze stagionali marine, o di residenze ammissibili in zona B6, oppure destinati a sedi stradali, ed osserva:

- 1 - che il piano viola il disposto della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 in quanto contempla previsioni di dettaglio, proprio dei piani particolareggiati;
- 2 - che, per quanto riguarda i problemi del traffico è mancata un'indagine ripetuta periodicamente, sopra tutto in merito all'individuazione delle fonti e dei punti di attrazione del traffico stesso;
- 3 - che per le zone destinate alla costruzione di residenze stagionali marine, il piano prevede indici di fabbricazione e di copertura variabili che, ove approvati, configurerebbero un pregiudizio al diritto di proprietà al di fuori di ogni procedura espropriativa.
- 4 - che analogo contenuto espropriativo hanno le previsioni di piano relative alla zona E6.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3 di Caronia (ditta Cangemi).

Osservazioni presentate fuori termine

MISTRETTA (n. 1)

(1) FT - la ditta Sebastiana Catania ved. Ribaldo segnala che buona parte della zona omogenea CD delimitata nella tavola 5^a - 7 del piano in esame ricade in un territorio avente superficie coperta superiore a 12,50% e pertanto chiede che detta area venga classificata quale «zona B».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 15 entro i termini di Castelbuono (ditta Raimondi).

S. STEFANO DI CAMASTRA (n. 2)

(2) FT - Con l'istanza n. 2063 del 26 febbraio 1974 — già richiamata alla precedente osservazione n. 57, entro i termini, dello stesso Comune, e che qui si intende integralmente trascritta — il sindaco muove osservazioni ed avanza proposte in merito alla zonizzazione prevista nel piano in esame ed alle relative norme di attuazione.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 57, entro i termini, presentata dallo stesso comune di S. Stefano Camastra.

(3) FT - La ditta Antonio Franzonello ed altre 305 ditte lamentano che la zona agricola compresa tra il rilevato ferroviario e la strada che porta all'attuale campo sportivo sia destinata dal piano in esame a sede di ulteriori impianti sportivi e chiedono il mantenimento ad uso agricolo della suddetta zona.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 62, entro i termini, di S. Stefano di Camastra (ditta Russo ed altri).

Osservazioni pervenute direttamente all'Assessorato ovvero al prevveditorato

CARONIA (n. 1)

(1) Le ditte Filippo Musco, Rosario Lazzara, Ambrogio Di Noto, Giuseppe Crisci, Biagio Trupia e Salvatore Musco — proprietarie di fondi rustici ricadenti nella zona classificata ET4 — lamentano che la normativa di piano fissata con gli artt. 85 ed 85 bis frustra la loro speranza di aprire trattative con gli operatori turistici interessati alla realizzazione di impianti turistici-alberghieri e pertanto chiedono la modifica dei suddetti articoli nel modo dettagliato nell'osservazione e che qui si intende integralmente trascritto.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come all'osservazione n. 3, entro i termini, di Caronia (Ditta Cangemi).

CASTELBUONO (n. 3)

(2) La ditta Rosario Piro, proprietaria di un lotto di terreno esteso circa mq. 500 — delimitato ad est dalla strada statale 286, a nord e sud, da case private ed a

ovest da terreno comunale — afferma che il piano in esame non ha assegnato alcuna destinazione al citato lotto e chiede che esso sia invece destinato come « zona B3 ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione si ritiene fondata e pertanto se ne propone l'accoglimento.

(3) La ditta Giovanni Mazzola — proprietaria di un lotto di terreno sito lungo la via Geraci (strada statale n. 286) lato valle — chiede che la destinazione della fascia di terreno a valle della strada statale 286, nella quale ricade il lotto di sua proprietà, venga mutata da « zona C5 » a « zona B2 ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come all'osservazione n. 3, entro i termini, di Caronia (ditta Cangemi).

(4) La ditta Michele Feri ed altre — proprietarie degli immobili di civile abitazione ubicati in via S. Guglielmo (a destra uscendo dall'abitato) dal civico n. 1 al n. 27 — protestano perchè detti immobili non sono stati contrassegnati da alcun simbolo e chiedono che essi vengano invece indicati come « zona B ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

L'osservazione appare carente di documenti atti a dimostrare la tipologia degli immobili e la legittima esecuzione degli stessi, per cui non è possibile formulare in merito alcuna proposta. Ove da accertamenti, da effettuarsi da parte del Consorzio, dovesse verificarsi la fondatezza di quanto prospettato dalla ditta in questione, l'osservazione potrà essere accolta.

MISTRETTA (n. 1)

(5) La ditta Maria Lo Jacono proprietaria di un appezzamento di terreno esteso ettari 1.13.30, destinato al piano in esame a zona C1, a zona C2, a parcheggio ed a striscia di rispetto ad una strada di prevista situazione — protesta contro le destinazioni date alla proprietà e chiede che il piano convenientemente modificato.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 3, entro i termini, di Caronia (ditta Cangemi).

MOTTA D'AFFERMO (n. 1)

(6) Il Comune — con sua nota 23 gennaio 1975 n. 139 — ha trasmesso (al fine di tenerne conto in sede di esame ed approvazione del piano in argomento) fotocopia del decreto n. 4193 in data 11 novembre 1974, con il quale il medico provinciale di Messina ha autorizzato la riduzione della zona vincolata intorno al cimitero a m. 80 (ottanta) limitatamente sul lato fronteggiato dall'attuale abitato e semprechè venga asportata la possibilità di un futuro eventuale ampliamento del cimitero stesso.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Il Comune prende atto di quanto prospettato dal Comune e nei limiti delle prescrizioni del medico provinciale contenute nel su richiamato decreto — si accoglie l'osservazione della fascia di rispetto cimiteriale.

REITANO (n. 1)

(7) Il Comune, con deliberazione n. 34, in data 9 aprile 1974, della Giunta Municipale — che qui si intende integralmente trascritta — chiede che all'area ubicata tra il torrente S. Stefano, la spiaggia, la ferrovia e la zona B1 venga mutata la destinazione da « zona C1 » a « zona B1 ».

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 45, entro i termini, di Reitano (ditta Giovanni, Giuseppe Gerbino).

S. MAURO CASTELVERDE (n. 1)

(8) Il Comune — con deliberazione consiliare n. 90 del 24 ottobre 1974, che qui si intende integralmente trascritta — chiede al Presidente della Regione, all'Assessorato regionale allo sviluppo economico ed al Presidente della autostrada Pa-Me la realizzazione di uno svincolo collegante la suddetta autostrada con la provinciale n. 52 per S. Mauro Castelverde e Gangi.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 54, entro i termini, presentata dallo stesso Comune.

S. STEFANO DI CAMASTRA (n. 1)

(9) La ditta Salvatore Palazzo, proprietaria del complesso turistico alberghiero « Playa Bianca », presenta ulteriori documenti a completamento e riprova di quanto esposto nella precedente osservazione n. 58, entro i termini.

Controdeduzione del comitato tecnico amministrativo

Idem come alla precedente osservazione n. 58, entro i termini, di S. Stefano di Camastra (stessa ditta).

Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio del genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 con nota n. 16330 del 19 luglio 1977;

Vista la delibera della Giunta regionale di governo n. 22 dell'1 febbraio 1977 che qui di seguito si trascrive integralmente:

La Giunta regionale

« Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

Visto il proprio regolamento interno;

Vista la legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 « Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia »;

Visto il piano urbanistico comprensoriale n. 9 ed i relativi elaborati, che si allegano alla presente deliberazione sub « A » e contrassegnati con i nn. dall'1 al 131;

Vista la documentazione amministrativa del piano, relativa alla pubblicazione dello stesso e alle osservazioni presentate da Enti e privati;

Vista la deliberazione n. 1 del 14 aprile 1973, con la quale l'assemblea del consorzio per il piano urbanistico comprensoriale n. 9, costituito tra i comuni di Capizzi, Caronia, Castelbuono, Castel di Lucio, Geraci Siculo, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, S. Mauro Castelverde, S. Stefano di Camastra, Tusa, ha adottato con

varianti e modifiche il piano in esame, (allegato « B »);
Viste le deliberazioni consortili n. 6, 7, 8 e 9 rispettivamente dell'11 luglio 1972, 18 luglio 1972, 31 luglio 1972 e 30 settembre 1972, richiamate dalla deliberazione n. 1 citata (allegato « C »);

Visto il voto del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche, adottato nella adunanza del 24 febbraio 1976 e recante il numero 61494, che si allega in copia alla presente deliberazione sub « D »;

Considerato che col voto citato quel collegio esprime parere che il piano comprensoriale n. 9 sia meritevole di approvazione « con lo stralcio, le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al voto stesso »;

Vista la nota n. 7931 del 27 luglio 1976 dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico (che si allega sub « E »), con la quale si propone l'approvazione del piano alla stregua del deliberato del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche;

Considerato che successivamente all'adozione del piano da parte del Consorzio è intervenuta la legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 che detta nuove prescrizioni in materia di strumenti urbanistici;

Considerato che eventuali modifiche al piano urbanistico comprensoriale n. 9 possono essere introdotte d'ufficio con il decreto presidenziale di approvazione, senza dover ricorrere ulteriormente agli organi deliberanti del Consorzio;

Considerato altresì la necessità che al piano stesso vengano apportate da parte dell'assemblea consortile le indispensabili modifiche nascenti da situazioni obiettive maturatesi successivamente all'adozione del piano;

Ritenuto che il piano urbanistico comprensoriale in esame risulta meritevole di approvazione con « gli stralci, le prescrizioni, le raccomandazioni » formulati dal comitato tecnico amministrativo col citato voto del 24 febbraio 1976 e nel rispetto della normativa contenuta nella legge regionale n. 78/76 citata con la quale il piano dovrà essere armonizzato;

Su proposta dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico;

Delibera:

di approvare il piano comprensoriale urbanistico n. 9 di cui alle premesse, con lo stralcio, le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al voto del comitato tecnico amministrativo.

Il piano, inoltre, dovrà essere uniformato alle disposizioni contenute nella legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 ed in sede della predetta revisione dovranno essere apportate dall'assemblea consortile le indispensabili modifiche nascenti da situazioni obiettive maturatesi successivamente all'adozione del piano ».

Vista la delibera della Giunta regionale di Governo n. 201 del 15 dicembre 1977 che qui di seguito si trascrive integralmente:

La Giunta regionale

« Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

Visto il proprio regolamento interno;

Vista la legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1;

Vista la propria deliberazione n. 22 dell'1 febbraio 1977 con cui è stato approvato il piano urbanistico comprensoriale n. 9 costituito tra i comuni di Capizzi, Caronia, Castelbuono, Castel di Lucio, Geraci Siculo, Mistret-

ta, Motta d'Affemo, Pettineo, S. Mauro Castelverde, S. Stefano di Camastra, Tusa;

Viste le note 17 maggio 1977 n. 4223 e 14 luglio 1977 n. 6602 del Gruppo VII dell'Assessorato sviluppo economico con cui è stata trasmessa la tavola 5b-5a 11 relativa alla visualizzazione delle varianti al piano regolatore tavola n. 0 del comune di S. Stefano di Camastra, facente parte integrante degli elaborati grafici del suddetto piano urbanistico comprensoriale n. 9 e non trasmesso a suo tempo per mero errore materiale » (allegato « A »);

Considerato che il suddetto piano n. 9 venne approvato con la citata deliberazione di Giunta n. 22/77 « con lo stralcio, le prescrizioni e le raccomandazioni » di cui al voto del comitato tecnico amministrativo delle opere pubbliche n. 61494 del 24 febbraio 1976;

Considerato altresì che il suddetto comitato tecnico amministrativo, nel prendere in esame le modifiche apportate dall'assemblea consortile, e visualizzate in apposite tavole, alle previsioni urbanistiche ed alla zonizzazione dei singoli territori comunali rappresentate dai progettisti ritenne, per il territorio del comune di Castelbuono, che dovessero disattendersi, tra le altre, le modifiche consistenti:

1) Nel cambio di destinazione dell'area compresa tra la strada provinciale Castelbuono Isnello, la strada statale 286 e strada provinciale S. Guglielmo Liccia e S. Guglielmo Passo Scuro da « verde agricolo » CS1 (contrada Comune) a « zona CS3 » (« zona residenziale montana o marina » con DF 0,35 mc/mq e lotto minimo = 2.000 mq);

2) Nel cambio di destinazione dell'area compresa tra la strada provinciale S. Guglielmo Passo Scuro Liccia ed il bosco comunale da « verde agricolo » a « zona CS4 » (« zona residenziale montana e marina » con DF = 0,2 mc/mq e lotto minimo = 3.000 mq);

Udita la relazione dell'Assessorato dello sviluppo economico il quale ha rappresentato che il comune di Castelbuono con relazione 31 dicembre 1976 successiva al voto del comitato tecnico amministrativo suddetto, ha fatto, fra l'altro, presente che le suddette varianti proposte dall'assemblea del comprensorio caratterizzano il comune di Castelbuono in direzione di un razionale e disciplinato sviluppo turistico, in riconoscimento di un'antica vocazione, della situazione ambientale, delle infrastrutture già realizzate e che pertanto il comune suddetto ne ha chiesto l'approvazione, precisando che può essere tutt'al più subita una diminuzione dell'indice di densità proposto, o un aumento della superficie minima del lotto, o una diminuzione dell'altezza massima delle eventuali costruzioni limitatamente alle zone CS3 e CS4, ma che non può essere apportata una radicale trasformazione della zona climatica ad esclusiva destinazione agricola, trasformazione che si risolverebbe in un danno grave alle uniche effettive possibilità di sviluppo del paese e della sua economia;

Ritenuto di dovere approvare, per le sue esposte considerazioni le suddette varianti al piano n. 9 relative ai sudescritti cambi di destinazione delle aree site nel territorio di Castelbuono, con una diminuzione però dell'indice di densità, della zona CS3 (da 0,35 mc/mq a 0,20 mc/mq) e della zona CS4 (da 0,25 mc/mq a 0,20 mc/mq), nonché di procedere alla sopracitata integrazione degli elaborati grafici relativi al comune di S. Stefano di Camastra;

Delibera

di integrare gli elaborati grafici del piano urbanistico comprensoriale n. 9 con l'inserimento fra gli stessi della tavola B - 5A - 11 - relativa alla visualizzazione delle varianti al piano regolatore generale tavola NO del comune di S. Stefano di Mammastra approvata dall'assemblea del comprensorio;

— di approvare le infrascritte modifiche al piano urbanistico comprensoriale n. 9 relative al territorio del comune di Castelbuono e consistenti:

1. - nel cambio di destinazione dell'area compresa fra la strada provinciale Castelbuono Isnello, la strada stradale 286 e la strada provinciale S. Guglielmo Liceia e S. Guglielmo Passo Scuro da « verde agricolo » e CSI (contrada Comune) a « zona CS3 » « zona residenziale montana o marina »;

Le densità fondiaria vengono determinate in 0,20 mc/mq per entrambe le zone ».

Considerato che il piano comprensoriale adottato dal consorzio e modificato come sopra consente di dotare il territorio del comprensorio n. 9 di uno strumento che promuova la ripresa economica e sociale della zona;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del piano comprensoriale n. 9 ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1 del 1968 già citata con le modifiche, prescrizioni, stralci ed ulteriori adempimenti sopra riportati:

Decreta:

Art. 1

E' approvato con le modifiche, prescrizioni, raccomandazioni, stralci ed ulteriori adempimenti di cui ai successivi articoli il piano comprensoriale n. 9 e annesso norme di attuazione, adottato dall'assemblea consortile del comprensorio con le deliberazioni in premessa citate.

Art. 2

E' soppresso lo schema di regolamento edilizio comprendente n. 54 articoli di cui all'elaborato « regolamento edilizio e norme di attuazione ».

Art. 3

E' fatto obbligo a tutti i comuni consortili di adottare, entro sei mesi dalla data di notifica del presente decreto, un proprio regolamento edilizio e di trasmetterlo entro i successivi mesi 4 all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per l'approvazione.

Art. 4

Per i motivi espressi narrativa sono respinte le varianti in premessa descritte relative al territorio comunale di Capizzi introdotte in sede di adozione con delibera n. 1 del 10 aprile 1973 e visualizzate sulle tavole 5a - 4 scala 1 : 2000 e 5i scala 1 : 10.000. Sono ripristinate le originarie previsioni di piano.

Art. 5

Per i motivi espressi in narrativa sono respinte le variazioni in premessa descritte relative al centro abitato di Caronia introdotte in sede di adozione con

delibera n. 1 del 10 aprile 1973, visualizzate sulla tavola 5a - 5 scala 1 : 2.000, ad esclusione di quella recante il n. 16 che si accoglie atteso che trattasi di una attrezzatura di interesse generale. Al posto delle modifiche respinte sono ripristinate le previsioni originarie di piano.

Art. 6

Per i motivi espressi in narrativa sono accolte le varianti in premessa descritte relative al territorio di Caronia, frazione Canneto, introdotte in sede di adozione con delibera n. 1 del 10 aprile 1973, visualizzate sulle tavole 5b e 5c scala 1 : 2.000, ad esclusione di quelle recanti i nn. 7 - 3 - 8 - 9 - 11 - 12 che vengono respinte atteso che sovvertono l'impostazione urbanistica del piano.

Al posto delle modifiche respinte sono ripristinate le previsioni originarie di piano.

Art. 7

Per i motivi espressi in narrativa sono respinte le varianti in premessa descritte relative al centro abitato di Caronia Marina introdotte in sede di adozione con delibera n. 1 del 10 aprile 1973, visualizzate sulla tavola 5a - 51 scala 1 : 2.000, ad esclusione di quelle recanti i nn. 2 - 5 - 6 che si accolgono. Al posto delle modifiche respinte sono ripristinate le originarie previsioni di piano.

Art. 8

Per i motivi espressi in narrativa, le numero 7 varianti in premessa descritte relative al territorio del comune di Castelbuono introdotte con delibera n. 1 del 10 aprile 1973 visualizzate sulla tavola 5d e g scala 1 : 25.000 sono così decise:

a) *variante n. 1* - Si accoglie in quanto le località interessate costituiscono la naturale zona a villini di Castelbuono;

b) *variante n. 2* - Per effetto della delibera di Giunta di Governo n. 201 del 15 dicembre 1977 descritta in narrativa si accoglie con la diminuzione però dell'indice di densità fondiaria della zona CS3 da 0,35 mc/mq a 0,20 mc/mq;

c) *variante n. 3* - Per effetto della delibera di Giunta di Governo n. 201 del 15 dicembre 1977 descritta in narrativa si accoglie con la diminuzione però dell'indice di densità fondiaria della zona CS4 da 0,25 mc/mq a 0,20 mc/mq;

d) *varianti nn. 4 - 5 - 6 - 7* - Si respingono in quanto sono tali da sovvertire la logica urbanistica posta a base delle previsioni originarie.

Al posto delle modifiche respinte sono ripristinate le originarie previsioni di piano.

Art. 9

Per i motivi espressi in narrativa sono accolte le varianti in premessa descritte relative al centro abitato del comune di Castelbuono introdotte con delibera n. 1 del 10 aprile 1973, visualizzate sulla tavola 5a-1 scala 1 : 2.000 ad esclusione di quelle recanti i nn. 14 - 15 - 16 - 17 che vengono respinte; in luogo delle quali sono da ripristinare le originarie previsioni di piano.

Art. 10

Per i motivi ed alle condizioni espresse in narrativa sono accolte le varianti relative al centro abitato del comune di Geraci Siculo recanti i nn. 1 - 2 - 4 e 6 introdotte con delibera n. 1 del 10 aprile 1973 visualizzate sulla tavola 5a-2 scala 1:2.000; è accolta altresì la variante recante il n. 5 della suddetta tavola da «zona V3» a «zona «C1» a condizione però che l'estensione della zona sia riportata a quella prevista come C2 adesso destinata a V1, con l'accoglimento della variante n. 3, rimanendo il resto alla destinazione originaria.

Art. 11

Per i motivi espressi in narrativa sono respinte le varianti relative al territorio comunale di Geraci Siculo introdotte con delibera n. 1 del 10 aprile 1973, visualizzate sulla tavola 5g scala 1:2.000 ad eccezione di quella recante il n. 6 che si accoglie perchè a destinazione di interesse generale.

Al posto delle modifiche respinte sono ripristinate le originarie previsioni di piano.

Art. 12

Per i motivi espressi in narrativa si accoglie la variante recante il n. 1 in premessa descritta relativa al territorio comunale di Mistretta introdotta con delibera n. 1 del 10 aprile 1973, visualizzata sulle tavole 5c e 5h scala 1:2.000, mentre si respinge la variante recante il n. 2 visualizzata sulle tavole di cui sopra non essendo stata individuata la sua ubicazione.

Al posto della variante respinta sono ripristinate le previsioni originarie di piano.

Art. 13

Per i motivi espressi in narrativa sono respinte le varianti in premessa descritte relative al territorio del comune di Motta D'Affermo, introdotte con la delibera n. 1 del 10 aprile 1973 visualizzate sulla tavola 5e scala 1:2.000 ad esclusione di quelle recanti il nn. 2-3 in quanto non disturbano l'assetto urbanistico della zona. Al posto delle modifiche respinte sono ripristinate le previsioni originarie di piano.

Art. 14

Per i motivi espressi in narrativa sono respinte le varianti in premessa descritte relative al centro abitato di Motta D'Affermo, introdotte con delibera n. 1 del 10 aprile 1973 visualizzate sulla tavola 5a - 8 scala 1:2.000. Sono ripristinate le originarie previsioni di piano.

Art. 15

Per i motivi espressi in narrativa sono respinte le varianti in premessa descritte relative al territorio del comune di Motta D'Affermo, fascia costiera frazione Torremuzza, introdotte con delibera n. 1 del 10 aprile 1973, visualizzate sulla tavola 5b scala 1:2.000. Sono ripristinate le originarie previsioni di piano.

Art. 16

Per i motivi espressi in narrativa è respinta la proposta di modifiche del comune di Pettineo formulata con nota n. 3228 dell'8 dicembre 1975 direttamente al Provveditorato alle opere pubbliche.

Art. 17

Per i motivi espressi in narrativa sono respinte le varianti in premessa descritte relative al territorio del comune di Reitano, introdotte con delibera n. 1 del 10 aprile 1973, visualizzate sulla tavola 5e scala 1:2.000. Sono ripristinate le originarie previsioni di piano.

Art. 18

Per i motivi espressi in narrativa sono respinte le varianti in premessa descritte relative al territorio del comune di Reitano frazione Villamargi, introdotte con delibera n. 1 del 10 aprile 1973 visualizzate sulla tavola 5b scala 1:2.000, ad eccezione della zona D2 la quale deve però essere separata da almeno n. 100 di zona a verde agricolo verso la zona E.T3. Al posto delle modifiche respinte sono ripristinate le previsioni originarie di piano.

Art. 19

Per i motivi espressi in narrativa sono respinte le varianti in premessa descritte relative al centro abitato di Reitano introdotte con delibera n. 1 del 10 aprile 1973, visualizzate sulla tavola 5a - 10 scala 1:2.000. Sono ripristinate le originarie previsioni di piano.

Art. 20

Per i motivi espressi in narrativa sono respinte le varianti in premessa descritte relative al centro abitato di S. Stefano di Camastra introdotte con delibera n. 1 del 10 aprile 1973, visualizzate sulla tavola 5b e 5a - 11 scala 1:2.000 ad eccezione di quelle recanti i nn. 3 e 4 che si accolgono perchè esse non determinano squilibri alle previsioni di piano. Al posto delle modifiche respinte sono ripristinate le originarie previsioni di piano.

Art. 21

Per i motivi espressi in narrativa sono respinte le varianti in premessa descritte relative al territorio del comune di Tusa, introdotte con delibera n. 1 del 10 aprile 1973, visualizzate sulla tavola 5a e b scala 1:2.000. Sono ripristinate le originarie previsioni di piano.

Art. 22

Per i motivi espressi in narrativa è respinta la variante introdotta con delibera n. 1 del 10 aprile 1973, visualizzata sulla tavola 5e scala 1:2.000, tranne che per la creazione di una fascia di rispetto attorno al laghetto collinare sito in contrada Acquatico. E' ripristinata l'originaria previsione di piano, ma con la esclusione della fascia di rispetto sopra citata.

Art. 23

Per i motivi espressi in narrativa sono respinte le varianti in premessa descritte relative al centro abitato di Tusa introdotte con delibera n. 1 del 10 aprile 1973, visualizzate sulla tavola 5a - 12 scala 1:2.000. Sono ripristinate le originarie previsioni di piano.

Art. 24

Per i motivi espressi in narrativa sono respinte le varianti in premessa descritte relative al centro abitato di Castel di Tusa introdotte con delibera n. 1 del 10 aprile 1973, visualizzate sulla tavola 5a - 12, scala

1:2.000. Sono ripristinate le originarie previsioni di piano.

Art. 25

Per i motivi espressi in narrativa sono respinte le varianti in premessa descritte relative al centro abitato di Milianni, frazione di Tusa, introdotte con delibera n. 1 del 10 aprile 1973, visualizzate sulla tavola 5a - 12, scala 1:2.000. Sono ripristinate le originarie previsioni di piano.

Art. 26

Le varianti introdotte in sede di adozione dall'assemblea consortile con la sopracitata delibera n. 1 del 10 aprile 1973 e ritenute meritevoli di accoglimento, di cui agli articoli precedenti, dovranno essere riportate a cura dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulle corrispondenti cartografie di piano.

Art. 27

Le fasce di rispetto cimiteriale di tutti i Comuni consortili dovranno essere fissate in m. 200 salvo eventuali deroghe di legge.

Art. 28

Le previsioni di nuovi insediamenti rispetto alle originarie previsioni di piano dovranno sottostare alle prescrizioni di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 29

E' disposto lo stralcio di tutta la zona delimitata in rosso nella planimetria di progetto tavola 5a - 10 relativa al comune di Reitano e si da mandato al Consorzio di approntare un nuovo studio che contempra le necessità residenziali, dell'attrezzatura sportiva e della relativa viabilità.

Nelle more di tale studio l'attività edificatoria potrà essere consentita nel rispetto dell'indice di densità fondiaria mc/mq 0,01.

L'attrezzatura sportiva prevista a S-E dell'abitato viene classificata come zona V3.

Art. 30

E' fatto obbligo all'assemblea consortile di uniformare il piano alle disposizioni contenute nella legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Art. 31

Le osservazioni al piano presentate da Enti e privati restano decise in conformità a quanto specificato nelle premesse del presente decreto.

Art. 32

In merito alle variazioni alle norme di attuazione del piano urbanistico del comprensorio, introdotte con delibera n. 1 del 10 aprile 1973, si statuisce quanto appresso:

a) art. 56 - l'oggetto viene sostituito dal seguente:

«Attività edilizia e piani particolareggiati».

Il primo comma viene sostituito dal seguente:

«Nelle parti di territorio appositamente contornate alle tavole allegate, comprensive di una o più zone

omogenee, ogni attività edilizia è consentita in conformità alle norme previste dagli artt. 7 e 39 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19».

Il terzo comma viene sostituito dal seguente:

«Nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati, fermo il disposto del primo comma del presente articolo, sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria, di consolidamento, di restauro, nonché di ripristino dei fabbricati danneggiati o periti per effetto di sismi o di altre cause naturali».

b) art. 57 - All'ultimo comma dovrà aggiungersi:

«ad esclusione delle zone A e B, per le quali si applica l'art. 40 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19».

c) art. 59 - L'articolo viene sostituito dal seguente:

«Nelle zone indicate con il simbolo A2 è ammessa la trasformazione per singoli edifici con i limiti inderogabili di cui agli artt. 7, 8, 9 del D.M. 2 aprile 1968 del Ministro dei lavori pubblici.

— Per le operazioni di risanamento e trasformazione conservative, le densità edilizie di zona e fondiarie non devono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico.

— Per le nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona ed in nessun caso i 5 mc./mq. -

— Per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture e di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture. Per la trasformazione o nuove costruzioni l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

— Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e ambientale».

d) art. 77 - il quarto comma viene sostituito dal seguente:

«vi sono ammessi inoltre costruzioni di esclusivo carattere agricolo non computabili ai fini volumetrici, come stalle, fienili, silos, ricoveri impianti per la conservazione, la trasformazione ed il commercio di prodotti agricoli in relazione ai fabbisogni delle singole aziende».

e) art. 78 - l'indice di fabbricabilità viene elevato a 0,03 mc./mq. ».

Art. 33

In merito agli articoli di nuova istituzione introdotti nelle norme di attuazione con la delibera n. 1 del 10 aprile 1973, si accolgono i seguenti:

a) art. 62 bis — saturazione per singoli lotti —

Nelle zone B1 - B2 - B3 e per i capi previsti dal punto 2 dell'art. 30 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 si applica la normativa prevista dallo stesso articolo nel rispetto dei seguenti parametri:

- densità edilizia fondiaria massima 8 mc./mq.;
- superficie massima del fondo intercluso mq. 120;
- altezza massima consentita ml. 11;

— rispetto del preesistente allineamento stradale in deroga al disposto del punto 2 dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 3519.

b) art. 80 bis — verde boschivo di interesse paesaggistico —

— la densità edilizia fondiaria massima è di 3,005 mc./mq.;

— l'altezza massima è di ml. 4,00;

— l'indice di copertura massima è di 1/400;

— la distanza minima dai confini è di ml. 40,00;

— la distanza tra i fabbricati è di ml. 80,00;

— il lotto minimo edificabile è di mq. 10.000;

— il volume massimo per ogni singola costruzione è di mc. 50.

Il sindaco sentita la commissione edilizia comunale potrà dettare ulteriori delimitazioni relative alle distanze, ai volumi, alle ubicazioni dei fabbricati per motivi di tutela paesaggistica e panoramica.

Art. 34

Sono respinte le modifiche alle norme di attuazione introdotte con la delibera consortile n. 1 del 10 aprile 1973, relativamente agli artt. 58 - 64 - 65 - 66 - 72 - 79, nonché gli articoli di nuova istituzione introdotti con la delibera di adozione di cui sopra portanti i nn. 62 *ter* - 67 *bis* - 70 *bis* - 74 *ter* - 76 *bis* - 80 *ter* - 85 *bis* - 85 *ter* - 87 *quater*, perchè alterano l'equilibrio dimensionale del piano.

Art. 35

Gli atti ed elaborati del piano comprensoriale in premessa descritti costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 36

E' fatto obbligo al consorzio del piano urbanistico comprensoriale n. 9 di espletare entro il termine di mesi 12 dalla emissione del presente decreto tutte le immissioni di propria spettanza inerenti alla revisione alla attuazione del piano comprensoriale con particolare riferimento a quanto statuito con i superiori articoli 29 e 30.

Art. 37

Il piano unitamente a copia del presente decreto, delle delibere consortili in premessa citate, delle osservazioni nei termini e fuori termini, rimarrà depositato per tempo indeterminato nelle segreterie dei comuni facenti parte del consorzio.

Art. 38

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ad esclusione dei relativi allegati.

Palermo, 5 aprile 1979.

MATTARELLA
FASINO

Trasmesso alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 25 giugno 1979.

n. 1 Presidenza - Atti del Governo, fg. n. 111

DECRETO 4 luglio 1979.

Ricostituzione della commissione interassessoriale per i problemi riguardanti l'attività delle Comunità Europee.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 3 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3;

Visto il D.A. n. 388 del 6 febbraio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 1° marzo 1975, con il quale veniva costituita la commissione interassessoriale per i problemi concernenti l'attività delle Comunità Europee;

Visto il D.A. n. 699 del 16 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 21 febbraio 1976, con il quale veniva parzialmente modificato, per la sostituzione di alcuni componenti, il D.A. n. 388;

Considerato che, per effetto della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione regionale, sono state modificate le attribuzioni e le denominazioni degli Assessorati regionali;

Ritenuto che occorre quindi ricostituire la commissione per adeguarla alla predetta legge;

Decreta:

Art. 1

La commissione interassessoriale per i problemi riguardanti l'attività delle Comunità Europee, costituita presso la Presidenza della Regione, è composta dai seguenti funzionari:

- dott. Domenico Pumo, dott. Girolamo Giusto e dott. Paolo Badalucco per l'Assessorato regionale agricoltura e foreste;
- dott. Nicola Grillone e dott. Fabrizio Migliore per l'Assessorato regionale beni culturali e ambientali e pubblica istruzione;
- dott. Cesare Casali e dott. Ferdinando Arnone per l'Assessorato regionale bilancio e finanze;
- dott. Giuseppe Ascianto e dott. Giovanni Pecoraino per l'Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca;
- dott. Salvatore Belfiore e dott. Aurelio Bazan per l'Assessorato regionale enti locali;
- dott. Elio Scaglione e dott. Emanuele Cavallaro per l'Assessorato regionale industria;
- dott. Vincenzo De Piazza e dott. Gaetano Di Fede per l'Assessorato regionale lavori pubblici;
- dott. Salvatore Milito e dott. Lelio Zago per l'Assessorato regionale lavoro e previdenza sociale;
- dott. Giovanni Lino e dott. Francescantonio Gesualdi per l'Assessorato regionale sanità;
- dott. Mario De Stefani e dott. Filippo Salvia per l'Assessorato regionale territorio e ambiente;
- dott. Tommaso D'Alba e dott. Domenico Drago per l'Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti;
- dott. Giuseppe Palmeri e dott. Giovanni Consiglio (Ufficio legislativo e legale), dott. Giovanni Guarino e dott. Angelo Parello (Gruppo C.E.E.) per la Presidenza della Regione.